TECHE UDINE

MANOSCRITTI

FONDO PRINCIPALE

Manoscritto n. P_MSS_0942

Nel Fondo Principale sono confluiti la maggior parte dei lasciti manoscritti pervenuti alla Biblioteca Civica «Vincenzo Joppi» nel corso del tempo: si tratta perciò di un fondo composito nel quale è possibile trovare manoscritti di argomento liturgico, scientifico, giuridico, botanico e altro.

Collocazione:

Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi", Udine
https://www.techeudine.it/fondo-principale
https://www.sbhu.it/

2756

Storia del Governo della
Città di Udine.

Storia del Governo

Della Città di Udine

BIB
C
L

Della Stovia del Covevno della
~ Città di Vdine ~

La Città di Vdine, Metropoli del Friuli, è distinta in trè ordini d'habitatori; cioè in Cittadini Nobili, in Popolari, e nella Plebe.

Nell' ordine de Nobili hanno luogo quei soggetti, i quali per la disposizione delle leggi della Città, e della divisione dell' Eccelso Conseglio di X.ci coll' aggiunta à; 4; di Luglio; 1555; sono habili a questo titolo, e prerogativa.

L' Ordine de' Popolari è formato da Soggetti honorati, e Civili, da Marcanti, e da diversi Artefici de più culti; conforme alla continenza di più leggi in questo proposito.

La Plebe poi consiste nelle Arti inferiori, e negl' essercitij più bassi, habitando per la maggior parte nè Borghi della Città medesima per il comodo degl' impieghi à proprio sostegno, e servitio.

Di questi trè ordini è composto il Maggior Conseglio della Città; intervenendo in esso del primo ordine soggetti ordinarij perpetui; 150; del secondo; 60; e del terzo; 6; solamente, con titolo de' Decani de' Borghi; uno cioè per ciascuno de' Borghi medesimi della Città.

Così i; 150; nobili, come gli; 60; popolari sono vitalitij nel Conseglio, aggregandosi ciascun anno nel giorno dell' Ottava di Pasqua di Resurrettione nel Maggior Conseglio per il numero de' Morti nel corso dell' annata altrettanti soggetti a nell' uno, e nell' altr' ordine colla pluralità de voti;

onde vesti in ambedue perfetto il numero di sopra espresso.

I Decani dè Borghi per la Plebe all'incontro vengono d'anno in anno nel Mese di Marzo creati nelle Universitá di ciascun Borgo, chiamate Vicinie, intervenendo per l'anno solamente del loro Carico nel Maggior Conseglio della Città, il qual anno principiando loro à Primo d'Aprile, termina à Vltimo di Marzo seguente.

Hanno luogo, oltre à questi di sopra datti, nel Maggior Conseglio molti officij Publici, dè quali si farà da noi espressa mentione di sotto, portandoli all'habilità il titolo del proprio Carico, ò per legge espressa, ò per invetterata, ènon mai interrota consuetudine.

Perchè legitima sia ogni raddunanza del Maggior Conseglio vi è publica deliberatione di esso, decretata dal Serenissimo Prencipe, che vi siano per almeno cento soggetti, congregati nella Sala Maggiore del Palagio publico della Città, destinata per quest'effetto, e chiamati dal Suono della Maggior Campana della Chiesa di Santa Maria di Castello.

Presiede nel medesimo Conseglio, come capo supremo, l'Illmo, et Eccmo Sig.r Luogotenente Generale della Patria del Friuli Rappresentante la Maestà della Serenissima Republica di Venezia, nostro Prencipe, senza di cui, è di suo sostituto non si può congregare il Conseglio, ivi pressiedono parimente Sette Illmi Deputati della Città, che è il Magistrato Publico della medesima; dovendo dall'Eccmo Luogotenente sempre concedersi la ridotione sù l'istanze dè Sig.ri Deputati.

Vi assiste di necessità l'officio dè trè Contradicenti di Commun, non

potendosi

potendosi senza l'intervento per almeno di uno di loro chiuder le Porte del Conseglio, nè far propositione alcuna; Dovendo anzi per la forma degl' ordini di questo Carico contradir i soggetti, che lo tengono, à ciascuna parte, che si proponga da Deputati; onde discussa propriamente la materia colla cognitione delle ragioni più vive, possa consultatamente seguire la deliberatione più conferente al benefitio, et al servitio publico.

Si creano in questo Conseglio molti officij publici, colle ellettioni per capello alla balla d'oro, e per il maggior numero dè suffragij secreti, ravolti nè bossoli, conforme all' uso., e si prendono similmente à suffragij, come di sopra le deliberationi, che sono giudicate espedienti per lo buon governo della Città nelle materie più gravi, e pressanti.

Fà il Conseglio leggi, ordini, e statuti, conferisce la nobiltà, impone nuovi Dacij, che si traggono dalle cose venali nella Città, Borghi, e Sottoborghi con libera amministrazione, e conseguentemente con libera, et assoluta facoltà di accrescere, e diminuire gli antichi a suo beneplacito.

Assolda in occasione di motivi di guerra à publico servitio, et per diffesa della Patria una compagnia di quarantaotto leggieri a cavallo, creandone il Capitano con forme molto riguardevoli.

Dal Conseglio sono esclusi i debitori di Commun, del Sacro Monte di Pietà, del Fontico, e d'alcuni luoghi pij commessi alla Cura della Città.

Hanno facoltà di metter le parti nel Conseglio, l'Illmo, et Eccmo Sig.

Luogotenente, e gl' Illmi Deputati solamente.

Possono nientedimeno i Contradicenti propor parti, in concorrenza, ò contrarie, ò correttive à quelle, così dell' Illmo, et Ecc.mo Sig.r Luogotenente, come degl' Illmi Sig.ri Deputati, e non altrimenti.

I Censori ancora solamente nella materia dè publici debitori hanno la propositione conforme à Contradicenti.

Hà il Conseglio il governo spetiale del Sacro monte di Pietà, e del Fontico dà formenti: Tutte le cose perciò appartenenti à questi due luoghi publici debbono trattarsi, e deliberarsi nel Conseglio.

Oltre al Maggior Conseglio vi è il Minore ancora, che si chiama la Convocatione; composto da sette Deputati attuali, da sette Deputati precessori, e da trè dell' Aggiunta.

Fassi l' addunanza di questo nel Palaggio publico della Città al suono della Campana Minore della Chiesa di Santa Maria del Castello, et in una sala per questo effetto disposta. Pressiede in essa l' Ecc.mo Rappresentante Publico sudetto colle forme di sopra espresse; e nel medesimo vi hanno luogo i Contradicenti con tutte le prerogative del loro Carico, come si è detto, eccettuata quella di ballottare, dalla quale per publica deliberatione s' astengono. V' interviene ancora il Cameraro di Commun, ch' è l' Amministratore di tutto il denaro publico della Città, senza voto consultivo, nè deliberativo, mà per le sole istruttioni, che dal suo Carico potessero desiderarsi in quei Congressi.

Il numero legitimo della Convocatione è per almeno di; 13; persone
1525; 17 di Luglio dè Carichi publici dè Deputati di sopra detti, e se ve ne manca;

per

per l'assenza fin a questo numero, alcuno, possono fin a due surrogarsi per la stessa Convocatione à suffragij; dè soggetti del Corpo del Maggior Conseglio, e dell' ordine dè nobili, e dè non congiunti in parentà cogl' attuali Convocati presenti, in modo, che si carichino dagli scrutinij, e dalle Ballottationi, conforme à gradi prescritti dalla disposition delle leggi.

L'parimente necessaria in questo medesimo consesso l'assistenza di uno dè trè Contradicenti di Commun per li numeri, che incombono à quel carico, come si è detto di sopra.

La Convocatione tiene l'istessa auttorità, che hà il Maggior Conseglio nelle cose a lei spettanti; non può però deliberare cos'alcuna sopra di quelle materie, nelle quali hà posto mano il Conseglio, nè meno contravenire in parte alcuna alle deliberationi di esso; Nei governi del Sacro Monte, e del Fontico dè Formenti non può ingerirsene, nè disporre dè denari di questi due luoghi publici.

Dispone all' incontro del denaro publico della Città, ma col rigore dè cinque sesti delle balle dè Convocati; fà leggi, e decreti per il ben publico, e de Popoli, proponendo sempre le Materie nella medesima gli attuali Illmi Deputati; potendo nientedimeno, così ciascuno di questi, come dè trè Contradicenti dedur al Maggior Conseglio le proposition non deliberate, che loro paressero, per l'auttorità à cadauno di loro attribuita dalla terminatione preaccennata dell' Eccelso Conseglio di X.ci, e Giunta à 4 di Luglio 1585.

Per Capello, e suffragij secreti fà la creatione di molti officij, dispensa gratie à Citelle, et ad orfane per il tempo dè loro Matrimonij; Conduce molti Ministri à publici Stipendij, hà il governo intiero della Chiesa

del Duomo, a provede à diverse facende, secondo la diversità della materie, che se le rappresentano -

Perchè da questi due Conseglj, ò maggiore, ò minore, come da fonti derivano tutti gli officij publici, sarà bene il discorrerne partitamente di ciascuno; onde riconosciuta la qualità ancora di ciascuno dè Carichi, possa apparire evidentemente alla considerazione di chi leggerà la fatica presente il frutto, che si hà proposto la Città di essigere da suoi Cittadini colla distinzione à servitio publico degl' impieghi loro -

Gli officij ordinarij dunque, che sogliono conferirsi dal Maggior Conseglio, sono i seguenti; cioè Deputati; dell' Aggiunta; Contradicenti; Censori; Calculatori; Camerario di Commun; Camerari dè Pegni; Presidenti alla Stanga dè panni; Priore dell' Hospitale di San Lazaro; Essattore del Monasterio di San Nicolò; Essattore del Sussidio à Sua Serenità; Rotatori, e Notaro del medesimo Sussidio; Conservatori; Sindici, e Cassiero del Sacro Monte di Pietà; Provveditori, e Fonticari del Fontico dè Formenti; Sindici dè Monasterij; Cancellieri; e Ragionato della Città, e Capitano in tempi di guerra della Compagnia à Cavallo.

Dè Deputati della Città

I Deputati della Città di Udine sono sette per legge espressa. Sei ciò è nell' ordine dè Nobili; et uno in quello dè Popolari; Fra i Nobili v'intrano due Dottori per necessità.

Fassi la creatione loro nel Maggior Conseglio, et assumono à Primo d' Aprile il Magistrato, durandovi in esso per sei Mesi; Si che à Primo d' Ottobre ne segue la mutatione dè Successori, e così di tempo in tempo senz' alcuna interruzione -

I soggetti, che si eleggono à quest' officio vogliono esser degli ordinarij del Conseglio, e si procede all' elettione medesima con giuramento espresso de Congregati di dar il suffragio à quelli, che possano esser i migliori, et i più atti al servitio universale della Città.

Da quest' officio sono esclusi i minori d'età d'anni 30; i debitori del Monte di Pietà, della Città, e d'altri luoghi soggetti alla disposition de Consegli; i Conduttori, i Piezi, et i participanti dei due Dacij Maggiori del Vino, e del Pane di essa Città.

E si come quest' officio è più riguardevole di ciascun altro, così sempre occupa, e nella Città, e nella Giurisdittione di essa sopra à ciascun altro il primo luogo; assistendo ancora per nome publico della Città stessa appresso alla persona dell' Ecc.mo Sig.r Luogotenente, dopò agl' Ill.mi Sig.ri Thesoriero, et Miniscalco del Prencipe, Nobili Veneti, primi i Deputati, così nelle publiche, come nelle private funtioni, ricevendo in se medesimi lustro dalla prossimità della persona del Rappresentante publico, e facendo essi parimente la medesima col loro servitio più cospicua agli occhi del Mondo.

Presiedono, come si è detto, a nei Conseglj, e nelle Convocationi, propongono in essi le parti, nè vi può essere letta da medesimi scrittura alcuna, che prima non sia stata considerata, et admessa dal loro officio.

Non possono disporre del publico denaro, se non in spese minute fino alla summa di un ducato per ciascuna spesa per poliza sottoscritta da quattro di loro, et da uno de due Cancellieri della Città, et è obligato il Camerario di Commun di à loro obedire.

Appartiene al loro officio il dispor gli ordini nelle materie publiche: la sottoscrittione di quattro di loro à tutti gli esborsi del publico denaro

per Bolletta sottoscrita pure, come si è detto, da uno dè Due Cancellieri: fa limitatione dè prezzi dei Vini, che si vendono a spina per tutte le hosterie: Parimente dè prezzi dè Vini all'ingrosso, che suol farsi al tempo del San Martino di Novembre, e di tutte le cose comestibili, che si vendono nella Città, e suo Territorio. Rendono ragione nella materia dè Dacij publici della Città, e nelle cose soggette à medesimi Dacij; nelle condanne date dai Giurati di Commun, e dai Presidenti alla Stanga dè Panni; nelle sentenze fatte dai Decani dè Borghi per appellatione; et in tutti gli affari che dipendono dalle Cariche, ò del Conseglio, o della Convocatione, alle quali commandano, et ai soggetti dalle quali danno il giuramento, perchè l'esercitio loro sia fatto con puntualità, conforme alle leggi, proposto qual si voglia affetto. Giurano parimente nelle mani dè Deputati i Decani de Borghi, e sono da loro confermati. Perchè questo Magistrato rappresenta in tutte le occorenze il Publico della Città, e soprasta al governo universale della medesima, giura perciò in mano dell'Ecc.mo Sig.: Luogotenente nel primo ingresso di fedeltà al Serenissimo Prencipe, et alla Città, e di conservare le di lei giurisditioni, privilegij, le immunità, e le antiche consuetudini, et il bene del Popolo. Hanno i Deputati contumacia di mesi diciotto.

~ Dei trè dell'Aggiunta ~

I trè dell'Aggiunta, che si chiamano con titolo dè Deputati dell'Aggiunta, devono essere in vitù delle leggi dell'ordine dè Nobili, e del Corpo del Maggior Conseglio, non minori d'età d'anni 30; non vi possono essere dnè d'un istessa famiglia, nè alcuno, che per-

congiuntione

congiuntione di sangue si carrichi dagli scrutinij, e dalle ballotationi con qual si voglia, ò degli attuali, ò de Precessori Deputati della Città, dai quai è formata la Convocatione; non tenendo altra parte, che d'intervenire, e di ballottarvi in essa: Stanno in officio per sei mesi; intrando cò Deputati della Città à Primi d'Aprile, e d'Ottobre, et non hanno contumacia, che di altrettanto tempo.

~ Dei trè Contradicenti di Commun ~

E' composto l'officio dè Contradicenti di Commun di trè soggetti; Due dell'ordine dè Nobili, et uno dell'ordine dè Popolari per la decisione dell'anno 1555. di sopra espressa- L'elettione può esser fatta così in persone del Corpo del Maggior Conseglio, come dell'universale della Città, pur che godano le conditioni necessarie per essere nei due ordini premessi, come si è detto- Quei, che non sono del numero del Conseglio, hanno facoltà tuttavia di ballottare in esso per il tempo del Carico, che dura un'anno, principiando à Primo d'Aprile; e giurano l'osservanza dè Capitoli, e delle leggi spettanti al loro officio in pieno Conseglio alla Banca de Deputati.

Hanno facoltà di sospendere, e di differire il Conseglio, e la Convocatione; Mentre si tratti di cose, delle quali essi non siano ben informati. Paono suspendere ancora la ballottatione delle parti proposte, così per l'Ecc.mo Sig.r Progotenente, come per gl'Ill.mi Sig.ri Deputati, fino alla nuova ridottione dè medesimi Conseglj-, In ordine à che à tempi delle ridottioni del Conseglio, e della Convocatione sogliono sempre precedentemente chiamarsi i Contradicenti, e partecipar loro tutte le materie, et i negotij publici da proporsi, perchè

ottimamente istrutti possano esercitar quei numeri, che à vantaggio publico loro incombono per la forma del proprio carico - Possono
Dedurre dalla Convocatione al Conseglio quelle materie, che loro pa=
reranno doversi trattare, ad ispedire per il Conseglio.
Intrano, mà non hanno voto deliberativo nella Convocatione, la quale
non si può fare, come ne anco il Conseglio, senza uno dè Contradicenti
per almeno, come si è detto. Serve loro l'auttorità di meter parti in
concorrenza ò contrarie, ò limitative alle proposte dall'Illmo, et Ecc:mo
Sig: Luogotenente, e dagl'Illmi Sig:ri Deputati - Sono tenuti à parlare
contra ogni dispensa del denaro publico - Devono procurar l'osservan=
za delle leggi - Sono tenuti à licentiare dal Conseglio i debitori pu=
blici, e dalle ballottationi i soggetti, che si escludono per vitrù delle
publiche deliberationi - La contumacia loro è di anni trè - Non hanno
stipendio alcuno -

Dell' Officio dè Censori

Trè sono i Censori di Commun, duè Nobili, et un Popolare, e questi
del Corpo del Maggior Conseglio - Le parti loro sono di far render
i conti à ciascuno, che habbia amministrato in qual si voglia modo
il denaro della Città, del Sacro Monte, del Fontico, e d'altri luoghi
publici, e pij nel tempo di mesi quattro dopo terminate le cariche,
e colle forme prescritte dalle leggi; di assistere di persona, e di
sottoscrivere uno d'essi per almeno di proprio pugno tutti i conti
delle medesime publiche amministrationi; Di essequire contra i
debitori; di far procedere contra d'essi, e di farli per uno dè
due Cancellieri publicare in ciascuna vidottione del Maggior Conse=
glio - Stanno in Officio per un anno, che incomincia il dì Primo

di Ottobre, e patiscono contumacia di anni trè: Non hanno stipendio alcuno.

~ Dell' Officio dè Calculatori ~

Consiste quest' officio di trè soggetti indifferentemente, così dè Nobili, come dè Popolari, e tanto del Corpo del Maggior Conseglio, quanto di fuori; non minori però d'età d'anni 30; con facoltà à quei di fuori d'intrare, e di ballottare nel Maggior Conseglio per il tempo del medesimo officio, che dura un'anno, e principia à Primo d'Ottobre.

Spetta à questa Carica di assistare personalmente, e di sottoscrivere due dè Calculatori per almeno tutti i conti delle amministrationi del publico denaro, del Sacro Monte, del Fontico, e dè luoghi più sotto alla publica disposition della Città; i quai Conti sottoscritti per uno dè Censori, e per due dè Calculatori, come si è detto, formati dal Ragionato di Commun, si publicano, ò nel Maggior Conseglio, overo nella Convocatione, conforme alla creatione degli officij, che danno i conti, ove si fanno per suffragij la quetanze dè loro Maneggi.

Hanno i Calculatori contumacia d'anni trè, senza alcun stipendio.

~ Dell' Camerario di Commun ~

Il Camerario di Commun può esser, così dell' ordine dè Nobili, come di quello dè Popolari, e così del Corpo del Conseglio, come di fuori, purchè egli non sia conduttore, piezo, o partecipante d'alcuno dè Dacij della Città. Hà facoltà d'intrare, e di ballottare nel Conseglio: Nella Convocatione nientedimeno intra solamente, mè non ballotta, come si è detto.

L'obligo suo è di essigere intieramente tutti i denari, che si traggono

da Dacij, et d'altre rendite publiche conforme al libro, che se gli consegna, e di dispensar il denaro, secondo gli ordini, che riceve con bollette sottoscritte da quattro per almeno dè Deputati, e da uno dè Cancellieri.

Presta perciò cautione con sicurtà espressa fino alla sum̃a di Ducati: 500; la quale viene per suffragij approbata dalla Convocatione.

Quattro mesi dopò terminata la sua Carica deve render i Conti del suo Maneggio alla presenza dell' Ill.mo, et Ecc.mo Sig.r Luogotenente, degl' Ill.mi Sig.ri Deputati, dè Contradicenti, dè Censori, e dè Calculatori, assistendo i due Cancellieri della Città, et il Ragionato di Commun.

Suonasi per quest' effetto la Campana minore della Chiesa di Santa Maria di Castello, et è in libertà di ciascuno di venir ad ascoltar i medesimi conti, in ordine à che si fanno à porte pienamente aperte. Hà quest' officio di honorario ducati trenta del publico denaro, dura un' anno, principiando à Primo d' Ottobre, e patisce contumacia d'anni quattro.

~ Dell' Officio dè Camerari dè Pegni ~

Semestre è l'officio dè Camerari dè Pegni, principia à Primo di Aprile, e à Primo di Ottobre di ciascun' anno.

Trè sono di numero; Il primo fà il Cassiere dè denari, il secondo tien cura dè pegni, et il terzo con titolo di Notaro fà il libro del Carico. Possono essere à quest' officio e Nobili, e Popolari indifferentemente, benche non siano del Corpo del Maggior Conseglio, con facoltà però d'intrare, e di dar il suffraggio in esso per lo tempo del medesimo Carico. È necessaria in loro l'età d'anni 25; Prestano sicurtà di buona amministratione, da esser approbata coi-

$\frac{3}{4}$ dalle Valle della Convocatione, hanno contumacia d'anni cinque.

Gli obblighi speciali di quest' officio sono distinti in molti Capitoli à stampa formati dal Maggior Conseglio, e decretati dal Serenissimo Prencipe, i quali saranno aggiunti al presente volume per evidente notitia di chi desiderasse di pienamente istruirsene.

~ Dell' officio dè Presidenti alla Stanga dè Panni ~

I Presidenti alla Stanga dè Panni sono quattro, due Nobili, e due Popolari, di questi l'uno Mercante, e l'altro Sensaro.

Possono esser eletti soggetti anco fuori del Corpo del Conseglio, mà d'età d'anni 25; con facoltà d'intervenirvi, e di ballottare nel medesimo per lo tempo del Carico, che principia à Primo d'Ottobre, e dura un' anno intiero. Appartiene à quest' officio la recognitione di tutti i panni, che si vendono nella Città, e suo Territorio di qualunque parte, sigillando le Teste dè Panni coll' impronto publico della Città, e colle lettere del luogo, ove sono essi stati fabricati per levar l'incertezza à compratori.

S' essercita quest' officio senza stipendio in stanza publica dessignatagli con ordini particolari, et hà il proprio Cancelliere: Hà contumacia d'anni trè.

~ Dell' Priore dell' Hospitale di San Lazaro ~

Era questo un Hospitale per li Leprosi, di fondatione antichissima poco fuori dalle Mura di questa Città verso Settentrione, di corpo laicale, e come tale governato dal publico, col mezo di un soggetto, destinato dal Maggior Conseglio. Si vede di presente solamente la Chiesa, e le rendite dell' Hospitale, che portano circa à cento scudi annui, sono state aggregate al Monastero delle Monache di San Nicolò con parte presa nel medesimo Conseglio l'anno 1624 decretata dall' Ecc.mo Senato, essendo rimaste le rendite predette soggette tuttavia al laico, et ad ogni pub.a gravezza.

Creasi il Priore al presente ancora indifferentemente, ò nell' ordine dè Nobili, overo in quello dè Popolari, con facoltà d'intrare, e di ballottare nel Conseglio, mentre non vi sia del Corpo di esso, per il tempo del suo Carico, che incomincia à Primo di Luglio, e vi dura un' anno: Presta sicurtà per il maneggio, che viene approbata dalla Convocatione: Non hà stipendio publico, ma dalle rendite cava ducati due per sua recognitione: Hà contumacia di anni trè, e deve dar intieramente saldato il suo libro.~

— Dell' Essattore del Monasterio di San Nicolò ~

Il Monasterio delle Monache di San Nicolò fù istituito dalla Santa Memoria del Beato Beltrame Patriarca d'Aquileia fin l'anno 1341. La vicissitudine del tempo, e delle cose portò in modo gli accidenti, che rimase senza Monache estinto il medesimo Monasterio. Nel 1612; intraprese il Maggior Conseglio con deliberatione di 21. di Marzo dell' anno istesso la cura del luogo, et il governo delle rendite; Et dall' hora in poi creasi un' Essattore delle antiche rendite predette; E benche ampliato notabilmente il luogo di fabriche con denari publici, sia stato nell' anno 1642; riaperto il Monasterio, et introdotte in esso nuove Monache, si continua per decreto dell' istesso Conseglio ad' eleggere hoggidì ancora l'Essattore sudetto; il quale può esser tolto, così dall' uno come dall' altro ordine, et anco fuori del Corpo del Conseglio, con facoltà d'intrarvi, e di ballottare, durante il Carico, ch' è annuo, et che incomincia il dì primo di Luglio: Presta sicurtà per il maneggio, che viene approbata per la Convocatione: Non hà stipendio publico, mà dal libro, che deve dar intieramente essatto, cava di honorario ducati due. Hà contumacia d' anni trè. Della redintegratione di questo Monasterio, e dell' ingresso delle Monache fù scritto da noi nell' anno premesso 1642.

Dell'

Dell' Essattore del Sossidio, e delle Tasse al Ser.mo Prencipe —

Paga la Città di Udine cò suoi Cittadini nella Magnifica Fiscal Camera di Sossidio ordinario à sua Serenità Dc.ti 1927 L 4:-

Parimente di tasse Dc.ti 600 in c.a di buona valuta. Perchè facile sia l'essattione, e pronto il pagamento nè debiti tempi al Prencipe, elegge la Città nel Maggior suo Conseglio un soggetto dell'ordine dè Nobili con titolo di Essattore del Sossidio. Questo può essere tanto del Corpo del detto Conseglio, quanto di fuori, con auttorità d'intrarvi, e di dar in esso il suffragio per il tempo del Carico, che dura un anno, e principia dal giorno di sua creatione, la qual si fà secondo le commissioni di Sua Serenità per il pagamento del medesimo Sossidio. L'obligo di quest' officio è di dar intieramente essatto il libro della sua amministratione, di far nè termini statuiti dall' Ecc.mo Senato gli esborsi del Sossidio, e delle Tasse nella Publica Camera, e di farsi far le cautioni sopra di un libro publico, che si custodisse nella Cancellaria della Città -

Presta perciò pieggieria per tutto il suo maneggio, la qual si approba per sufragij nella Convocatione - Non hà stipendio del publico denaro, mà dal libro, che se gli consegna, cava d'honorario ducati 60.

Patisce contumacia d'anni trè. Sorge dalla pontualità di quest' officio così buon profitto alle cose publiche, che la Città adempie sempre agli esborsi, al Prencipe intieramente, nè proprij tempi; Dall' osservatione di che è parimente sortito, che in tutte le estraordinarie gravezze publiche poste alla Città dal Ser.mo Prencipe in qual si voglia tempo, et spetialmente nel lungo corso della presente travagliosissima guerra col Turco, siano stati colle forme, et obligationi di sopra dette creati gl' essattori ancora Estraordinarij dai quali

sono stati con si applicata sollecitudine fatti i pagamenti nella Camera, che per conto di aggravij publici, ò ordinavij, ò estraordinavij, non appar debitrice la Città di alcuna, benche minima summa à sua Serenità con publico merito, e commendatione.

Dall' officio dè Ratadori del Possidio, ~ e del loro Notaro ~

Quest' officio si elegge ogni quinquennio: Vi sono in esso due Nobili, et un Popolare degl' ordinavij del Maggior Conseglio. Per loro Ministro vi s' elegge un soggetto, cosi Nobile, come Popolare, e cosi del Corpo del Conseglio medesimo, come di fuori, con titolo di Notaro.

I loro numeri sono di far le rate, e di ripartir gl' aggravij publici imposti dal Prencipe conforme alla condition, et allo stato di ciascun Cittadino; In ordine àche sogliono da loro publicarsi diversi editti, cò quali resta eccitato ciascuno à presentar nel loro officio le polize delle proprie fortune, secondo le quali con metodo di capitoli spe= ciali, mà segreti, danno la contingente portione à cadauno; venendo da essi ratati gl' assenti ad arbitrio vo. à discretione.

Formato da loro il libro per mano del sud.o Notaro sottoscritto, e sigillato da essi, e portato à Deputati della Città, resta chiusa la via ad' ogn' uno di poter aggravarsi, inappellabili essendo i loro giudicij.

Questi soggetti sono poi ratati dagl' officij dè Contradicenti, e dè Censori uni= tamente colle forme dè Capitoli di sopra espressi. Non hanno stipendio dal publico denaro; mà cavano dal libro delle Rate, che fanno per una sol volta Ds. 25 per cadauno; Patiscono contumacia d'anni XV. ~

~ Degl' Officij del Sacro Monte di Pietà ~

Fù anticamente istituito il Sacro Monte di Pietà della Città di Udine per-

sollevo dè poveri, i quai angustiati dalle usure dagli Hebrei, hebbero
così dalla publica providenza il conveniente soccorso. È questo un
luogo, nel quale da persone bisognose si portano ori, gioie, argenti,
e mobili di qual si voglia sorte per pegno, e si esborsa loro una
ragionevole summa di danari, conforme alle deliberationi della
Città medesima, pagando per utilità del danaro, che s'impresta sopra
il pegno nella ragione di quattro per cento all'anno.

Quest'utilità di quattro per cento all'anno serve per la mercede dè Mi-
nistri, che s'impiegano nel Monte, e per fabriche, e per altre spese
di esso, e se di questa ragione di denaro ne sopravanza, di cui sem-
pre si è tenuta, e si tiene tuttavia cassa à parte, si dispensa il tutto
dal Maggior Consiglio in opere pie, e Religiose, così disponendo il
Breve Apostolico, e i Capitoli del medesimo Monte.

Per il buon governo dell'istesso Monte si eleggono in ciascun anno nel
Mese di Agosto nel Maggior Consiglio duodeci soggetti con titolo di
Conservatori del Monte, Nove, cioè dell'ordine dè Nobili, frà quali
duè Dottori per necessità, e trè nell'ordine dè Popolari ~

Possono essere anco di quelli, che non sono del corpo del Consiglio,
purchè vi habbiano l'età d'anni trenta, col privilegio di ballottare
per l'anno del Carico, che principia à Primo d'Ottobre.

Eleggono questi in, nel loro Collegio subito seguita la creatione loro,
senza portarsi altrove, che alle stanze del Monte, sia che hora esser
si voglia, un soggetto con titolo di Massaro e dell'ordine dè Nobili
precedendo cerimonie, e giuramenti così propriij, perchè siano dati
i suffragij col solo oggetto del bene del luogo, e dè poveri, e contra
di chi facesse instanza per aver quest'officio, ch'eccitano nell'animo

di ciascuno una somma compositione, et esprimono dal profondo del cuore sensi di pietà singolare.

Dal Massaro poi s'imprestano i denari à poveri coll' assistenza d'uno dè Conservatori, e da lui si ricevono, e custodiscono i pegni.

Dura il Carico del Massaro anni trè, nè quali hà stipendio di Ducati cento per ciascun anno dè denari del Monte.

Oltre à Duodeci Conservatori sudetti nell' istesso Maggior Consiglio si eleggono trè soggetti con titolo di Sindici del Monte, due Nobili, et un Popolare, e si cavano per la pluralità dè suffragij dal Collegio vechio dè Conservatori, ballottandosi i medesimi d'uno in uno separatamente, col riguardo, che tenendo questi l'istessa facoltà nel Collegio premesso dè Conservatori, che hanno i contradicenti di commun nella Convocatione, nè potendosi perciò far le deliberationi senza l'intervento, e la contraditione per almeno di uno di essi, habbiano non solo le materie correnti à mano, mà ben istrutti di quelle dell' anno precedente ancora possano trar sollecitamente avanti il filo delle non ispedite. Hanno così questi, come i Conservatori contumacia di un' anno.

Leggassi parimente, come di sopra dal Consiglio il Cassiero del Monte nell' ordine dè Nobili, non minor d'età di anni 36. e può essere anco di quelli, che non sono del Corpo dell' istesso Consiglio, con autorità di ballottare durante il Carico suo, ch'è d'un' anno, come di sopra. Dà sicurtà solamente di Ducati mille, che viene approbata dalla Convocatione, tutto che il maneggio sia di qualche centinara di migliara di Ducati.

Hà stipendio di Ducati 40., dè denari del Monte, et hà contumacia non solamente egli, mà gli altri ancora di sua Casa per anni quattro.

Dall'

Dall' istesso Consoglio Maggiore si elegge lo Scontro del Monte, il qual hà obligo di girar la scrittura in consonanza col Cassiero, e di tenere il libro Doppio.

Può essere il soggetto, così dell' ordine dè Nobili, come dè Popolari: La Carica è vitalitia: Hà di stipendio ffi cento all' anno dè denari del Monte-

Dal Collegio dè Conservatori si eleggono diversi Ministri, quai attendono à negotij molteplici di quei giri.

E perche del modo del governo del Monte medesimo appar à stampa un libretto, che sarà allegato à questro nostro trattato, si rimettemo à quanto con distintione viene in esso dichiarato, giudicando soverchia quella fatica, che duplicatamente possa attediare lo studio, e la benignità di soggetto eminente, che inclinerà il sentimento alla lettura di questi fogli - ~

~ Degli Officij del Fontico ~

Il Fontico dè Formenti è d'istituzione molto antica.

Fù eretto, perchè abbondassero i Popoli della città della provisione necessaria del pane; onde nascono le benedittioni del sig: Dio, e le acclamationi dè Poveri sopra chi li governa - Per la buona direttione di questo luogo furono corretti nell' anno 1641 diversi Capitoli, e decretati dall' Ecc^mo Senato, colla disposittione dè quali essendosi praticate, et essercitandosi tuttavia di presente le Cariche sottoscritte, è sempre sortito, come riesce hoggidì ancora diligente, e puntuale il servitio publico -

Si eleggono perciò trè soggetti con titolo di Provveditori, due Nobili, et un Popolare, anco di quelli, che non sono degli ordinarij del Consoglio, con facoltà di venirvi, e di metter balla per il tempo dell' officio, che

dura sedaci mesi, e principia coll' Ecc.mo Regimento Pretorio. Hanno di stipendio dalla Cassa del Fontico Duc.ti 15' per ciascuno.

Trè altri soggetti sono destinati ancora con titolo di Fonticari, uno dell' ordine de Nobili, e due dell' ordine de Popolari, e così nel corpo del Conseglio, come di fuori coll' autorità d' intervenire, e di ballottare nell' istesso Conseglio per il tempo del Carico, che principia, e dura come di sopra. Tiene il Nobile la Cassa de Denari sotto le chiavi del Proveditor nobile più vecchio, e perciò chiamassi Cassiero. I due Popolari hanno la Cura de Grani sotto alle Chiavi degli altri due Proveditori più giovani. Non hanno stipendio fermo, mà de formenti, che si vendono, cavano d'utilità un soldo per staro per ciascuno di loro.

Hanno contumacia questi officij per trè mutè. In consonanza di questi trè Fonticari tiene la scrittura di tutti i giri il Ragionato di Commun, che anco si chiama scontro del Fontico, carica vitalitia, et che per quest' impiego cava d'utilità il soldo per staro dele vendite, come fanno i Fonticari premessi.

Le condittioni, et obligationi degl' officij del Fontico sono espresse nei Capitoli di sopra allegati, i quai posti a stampa, saranno qui annessi per intiero lume del governo di questo publico Capitale.

~ De Due Cancellieri della Città ~

S' eleggono dal Maggior Conseglio con titolo di Cancellieri della Città duè soggetti. È fermo il Carico loro, e riguardevole il Ministerio. Danno il loro suffragio nei Conseglj, intervengono à tutti i congressi, e sottoscrivono tutti gl' esborsi del publico Denaro. Lo stipendio loro è di D.ti 200, per ciascuno, oltre agl' emolumenti estraordinarij dell' officio, à cui non può essere destinato chi non habbia precedentemente habitato loco, et

loco

loco almeno per anni Dieci nella Città ~

~ Del Ragionato di Commun. ~

Creasi parimente dall'istesso Maggior Consiglio un soggetto con titolo di Ragionato di Commun. Questo è il primo Ministro sopra la scrittura dè conti, e nè Magistrati di giri grandi necessariamente si ricercano trè Ministri.

Lo Scontro, ciò è, che scrive in consonanza giornalmente col Cassiero quant'occorre, così in credito, come in debito alla spedita. Il Quadernicro, che riporta in Quaderno à Debito, et à credito tutte le partite scritte in consonanza, come di sopra, distinguendo le materie, et i negotij à capo per capo. Il Ragionato, che sopraintendendo vegeda, e riveda la scrittura conforme al bisogno.

Nè maneggi delle publiche vendite della Città, dè luoghi pij, e del Fontico fà il Ragionato di Commun tutte queste parti; potendo egli solo sufficientemente supplire à negotij. Nè giri poi, e nella scrittura del Sacro Monte di Pietà, ove sono maggiori gli affari, fà il Ragionato premesso la parte di sopraintendere solamente, venendo le altre due esercitate dallo Scontro del Medesimo Monte, perciò espressamente condotto, come precedentemente si è detto. Stabile è il Carico del Ragionato; gode la prerogativa d'intervenir, e di ballottare nel Maggior Consiglio; sopra di che sono state anco ampiamente abbraciate, e sottoscritte da molti Ecc.mi Giureconsulti. Hà distinto il Capitolare delle proprie obligationi, e viene di stipendio Ds. 40. annui, oltre alle utilità, che gli aspettano per gl'impiaghi del Fontico, conforme agl'ordini di quel luogo. ~

Dell'Officio dè Sindici de Monasterij delle Monache ~

Trè Monasterij di Monache, al uno di Linzochere si ritrovano in questa Città. A' ciascuno d'essi sono deputati trè soggetti con titolo di Sindici, e dell ordine dè Nobili, e del Corpo del Consesio, non minori d'età d'anni 30., al è vitalitio fatto per consuetudine il Carico. E'cura speciale di questi di assistere al bene, al commodo, et all' honore dè Medesimi Monasterij, ed ad'essi nei negotij più ardui fanno capo le Religiose per conseguire da loro ottimi consigli à divertione di quei sacri Luoghi.

Nel Maggior Consesio si eleggono i Sindici dè Monasterij dele Monache di Santa Chiara, e di S: Bernardino. Nella Convocatione poi quelli delle Monache di San Nicolò, e delle Linzochere di San Spirito. ~

Degli Officij, che sogliono dispensarsi per la Convocatione ~

Con si accidenti forme sono distinte la materie, e le creationi dè Publici officij nella Città, che non vissente mai alcun' alteratione il buon ordine, che per virtù delle leggi in ciò si pratica, perchè il Maggior Consesio non s'ingerisse in quelli, che spettano alla Convocatione, nè questa si arroga mai cos' alcuna, in cui vi habbia posto mano, come si è detto di sopra il medesimo Consesio. Et essendoui di già singolarizate le Cariche del detto Consesio per conseguire il fine proposto, si farà da noi l'istesso di quelle, che sogliono disporsi per la Convocatione, le quali non sono di poco profitto alle cose publiche per la materia, che loro incumbono, e per il zelo, che sono tenuti à contribuire i Cittadini, che vi s'impiegano ~

~ Dell' officio dè Giudici Astanti ~

Hà la Città di Udine, come Feudataria della Patria la Giurisdittione, così del Civile, come del Criminal Minore, ove non s'ingerisca pena

di

di sangue, degli Habitatori suoi, del suo Territorio, e di otto Ville à lei soggette.

Fassi l'asservitio di questa Giurisditione da quattro soggetti, i quai si eleggono nella Convocatione, e vi assista il Sig: Capitanio Pretorio, il quale non hà però voce deliberativa, se non in occorrenza di parità di voti frà i quattro Giudici della Città, e non altrimenti.

Vogliono essere dell' ordine dà Nobili solamente, e possono esser eletti anco di quelli, che non sono del corpo del maggior Consiglio. In quest' officio v'intra per necessità un Giureconsulto, e precede agli altri trè Colleghi, tutto ch' egli sia di minor età di loro. Danno il suffragio nel Consiglio per il tempo del Carico, che dura quattro mesi solamente, principiando à Primi di Febraro, di Giugno, e di Ottobre.

L'età loro è d'anni trenta per almeno. L'obligatione è di sentar all' audienza civile al loro Tribunale nel publico Palagio ogni qual volta vi senti il Sig: Vicario Pretorio, e di ridursi una volta almeno per ciascuna settimana nella loro Cancellaria per deliberare i processi criminali. Giurano l'osservanza delle leggi loro nelle mani de Deputati. Non hanno stipendio alcuno, ma solamente l'applicatione della terza parte delle condanne, che danno à rei espediti per il loro officio: Degli altri due terzi, spetta l'uno al Publico della Città, e l'altro al Sig: Capitanio Pretorio ch'è uno dè due Ecc.mi Assessori al Regimento di Udine.

La contumacia loro è di mesi sedeci: Hà quest' officio il suo Cancelliere, che si elegge nella Convocatione, la Carica di cui è stabile, nè questo vi hà stipendio, se non gli utili, che ricava da proprij impieghi.

Le Ville della Giurisditione della Città sono.

Puzzui, Brassa, Vado,
Carpeneto, Vissandon, Faipaco, e
Gallerian Paderno, Casamalla ~

~ Dell' officio dè Giurati di Commun ~

La materia annonaria è tutta soggetta in prima, et in seconda istanza alla Giurisditione della Città per antichissima, e non mai interrotta prerogativa. Si elleggono dalla Convocatione perciò quattro soggetti col titolo di Giurati di Commun: Trè dell' ordine dè nobili, e del Corpo del Conseglio, eccettuati i Dottori, et uno di fuori, come Notaro dell' officio, con facoltà à questi di ballottare nel Conseglio medesimo per lo tempo del Carico, che dura per quattro mesi, principiando à primi di Febraro, di Giugno, e di Ottobre. Non hanno alcun stipendio publico: Giurano l'osservanza delle leggi à mano dè Deputati, et hanno contumacia di mesi sedeci.

S'estende l'auttorità dè Giurati sopra tutta l'annona, e sopra tutte le merci, e cose soggette à Dacij della Città; il numero, il peso, et la misura sono cibi spettali di quest' officio, le parti di cui versano in procurare, che a ciascuno sia reso il suo dritto.

Le condanne, ch' essi danno contra di ciascuno per la contrafattione delle Leggi, debbono dedursi per la confermatione al Magistrato dè Deputati.

Hanno obligo duè dè Commandadori, detti Officiali della Città di servirsi per ciascuna settimana; onde l'essercitio del Carico sia fatto, come si conviene al publico decoro

Dell' officio dè Presidenti alle fabriche publiche ~

Molte fabriche publiche hà la Città di Udine, nella ristauratione delle

quali

quali annualmente si spende summa di qualche rilevanza di denaro, secondo il bisogno loro, a le quali per termine, e di buona economia, a di publica riputatione devono essere conservate con spetial applicatione. In ordine à che si elleggono ogn'anno nella Convocatione quattro soggetti tutti dell'ordine dè Nobili, con titolo di Presidenti alle fabriche publiche: Fà l'ultimo di essi il Cassiere à mano di cui perviene il denaro publico, che da lui è speso con bollette sottoscritte di pugno degli altri trè Presidenti suoi Colleghi. Possono essere così del corpo del Consegio, come di fuori con facoltà di intervenire, e di dar i voti loro nel Maggior Consegio per l'anno del Carico, che principia à Primo di Febraro: l'età loro vuol essere d'anni vinticinque, non hanno stipendio alcuno, e patiscono contumacia d'anni trè. L'obligo loro è di assistere à tutte le fabriche publiche, di sottoscriver le polize dè Materiali, che sono da Mercanti somministrati per servitio delle stesse fabriche, di più volte del loro officio rivederle, e di portarne le relationi in scrittura di proprio pugno, e con giuramento al Magistrato dè Deputati, dai quai ricevono gli ordini, e per li materiali, e per le assistenze di mano in mano conforme alle occorrenze. Da Deputati sono relassate le polize dè Mercanti, e degli operarij, coll'istruttione precedente dè Presidenti, e nelle fabriche rilevanti col giudicio, e colla stima del Ragionato di Commun~

Hanno il proprio capitolare per istruttione delle loro parti, et il Cassiero rende i conti del suo maneggio, e riceve la quetanza nella Convocatione~

Dell'officio dè Collettori, e Dispensatori dell'Elimosine ~

Nella Chiesa del Duomo per il tempo della Quadragesima si fà nelle

Predicha quotidianamente l'elemosina per li Poveri in generale della Città, i quali dal Reverendo Predicatore vengono raccommandati alla Pietà dell' Auditorio; S'eccettuano niente dimeno alcune poche giornate, risservate ad' altre elimosine spetiali ~

Queste elimosine si vanno nella settimana Santa distribuendo per le Contrade, e per li Borghi della Città medesima secondo il bisogno degl'istessi poveri, e vengono dalla Convocatione perciò eletti trè soggetti, duè nell'ordine dè Nobili, et uno in quello dè Popolari, e del corpo del Consiglio, alla pietà dè quali spetta la distributione unitamente con uno dè Sacerdoti del Duomo.

Annuo è il Carico, e la contumacia loro d'anni trè ~

Dell' Officio dè Presidenti al Peso delle Galette, e dè Pesatori delle medesime ~

Perchè nel peso delle Galette (di che assai fiorido è in questa Città, lode al Sig: Iddio, il negotio) non fossero defraudati i Venditori, fù con molta prudenza da nostri maggiori istituito il peso publico delle medesime. A questo devono tutte le Galette, che si comprano nella Città, capitar di necessità secondo la disposition degli ordini publici. Trè sono i Presidenti à quest' officio, due Nobili, et un Popolare: Si eleggono di ordinario soggetti fuori del corpo del Consiglio, con facoltà d'intervenirvi, e di ballottare in esso per il tempo del Carico, che principia à Primo di Giugno, e vi dura un' anno: L'età loro dev' esser d'anni 30. Non hanno stipendio, e patiscono contumacia d'anni trè.

L'obligo loro è d'assistere continuamente, e di sottoscrivere di proprio pugno i bollettini dè pesi delle Galette, in conformità dè quali s'esborsa da Compratori il denaro à Venditori giusta al pattuito fra loro.

oltre

Oltre à Presidenti vi sono due Pesatori dell' Ordine dè Popolari, e fuori del Corpo del Maggior Consiglio. Intervengo, e ballottano in esso, durante il Carico loro, ch' è annuo, come di sopra.

Hanno di salario dal publico Ducati cinque per ciascuno colla continuazione d'anni trè. L'obligo loro è di servir di persona, di far tutti i pesi delle Balette fedelmente, e di notificarli à Presidenti, perche siano descritti nè Collettini, come si è precedentemente accennato ~

Dell' Officio dè Presidenti alle Fiere Publiche ~

Due Fiere cospicue sono nella Città di Udine, oltre ad alcune altre minori, per il commodo della Provincia.

L'una si chiama di Santa Catherina, e si fà à 25 di Novembre, l'altra di San Canciano, e si fà il dì Ultimo di Maggio.

Quella è franca da pagamenti dè Dacij publici della Città per le Merci, che di qual si voglia sorte in essa si trafficano: In questa non vi è franchigia alcuna, ma tiene niente di meno il primo luogo per la qualità della stagione, in cui si celebra, per il numero dè Forestieri, che vi concorrono, e per la quantità delle Merci che vi si negotiano, e spetialmente dè Cavalli, che dalle vicine parti degli Stati Austriaci sogliono in gran numero esser condotti: E perchè il desiderio di provedersi eccita d'ordinario gli huomini à precorrere i giorni stabiliti alle fiere, praticavasi perciò un abuso, che diversi giorni prima della Fiera di San Canciano comparivano si Forestieri, e singolarmente quei della Lombardia, in Città, e quindi si portavano sui passi, per li quali dovevano capitare i Cavalli in Fiera, ove si negotiava, e si facevano le compre, ritornando poi per altre parti à Paesi loro, da

che si vedevano diminuiti i commercij, et i concorsi, e spogliata la fiera della più nobil parte, che la renda illustre nel concetto de Popoli. Per farmar il disordine fù à nostri giorni istituito l'officio de Presidenti alle fiere publiche, nel quale sono annualmente eletti trè soggetti, due cioè dell' ordine de Nobili, et uno dall' ordine de Popolani. Questi sono tolti di quelli di fuori del Conseglio, e giovani d'età, con facoltà d'intrare, e di metter balla nel medesimo per lo tempo del loro carico, che principia à 30 di Maggio. L'obligo loro è di assistere, e di sentar nè giorni delle fiere, e spetialmente in quella di San Cancian al loro tribunale, che viene eretto nel loco delle stesse fiere, à cui comparono per le licenze di estraher dalla Città i Cavalli i Compratori, consignandosi à ciascuno di questi un bollettino à stampa col numero de Cavalli, e coll' espressione del giorno, che parte; onde capitando alle rive del Tagliamento, fatta da Custodi la recognitione, habbiano il passo libero; venendo per altro trattenuti i Cavalli, che per forma dei Proclami s'intendono perduti, et applicati à Custodi, et à Capellotti, che sogliono perciò batter le strade. S'eleggono parimente à quest' officio due giovani à titolo di Scrivani, così dell' uno, come dell' altro ordine, con facoltà d'intervenire, e dir il suffragio nel Conseglio, in tutto conforme à Presidenti.

Le parti di questi sono di scrivere nè bollettini à stampa il numero de Cavalli, et il giorno dell' estrattione de' medesimi dalla Città, dovendo continuamente perciò assistere à Presidenti: Servono tutti senza stipendio, et hanno contumacia d'anni trè.

Del Camerario della Fabrica
del Duomo

È raccomandata al governo della Città la Fabrica della Chiesa Maggiore,

della

della. Sotto di questo titolo si comprendo alcune rendite Ecclesiastiche di quella Chiesa, colle quali si fanno le spese necessarie per la conservatione dell' istessa, e per il culto del Sig: Iddio nella medesima.

S' elegge ogni anno un soggetto nell' ordine de Nobili, d'età d'anni 30, per Camerario della sudetta fabrica, e può esser anco di quelli fuori del Corpo del Consaglio, con facoltà d' intravvi, e di metter balla, durante il Carico, che principia à primo di Luglio: Presta piezaria per l'amministratione, che si ammetta per la Convocatione, alla quale rende il conto, e da essa riceve la quetanza del medesimo suo maneggio. Hà di stipendio ducati vinti dal libro, che se gli consegna, e patisce contumacia d'un tre. L'obligo suo è di dar intieramente essatta la rendita, e di far tutte le spese, che occorrono per la Chiesa di cere, olij, elimosine, e mobili, e di pagar i Musici, e gli altri salariati di essa conforme agl'ordini, che riceve con mandati sottoscritti da quattro de Deputati, e da uno de Cancellieri della Città, come si pratica nella disposition del denaro publico della medesima. ~

Perche le rendite della fabrica non sono sofficienti ai sudetti dispendij, che si fanno à servitio, et à gloria del Sig: Iddio, supplisce perciò la pietà della Città à quanto vi bisogna, rimettendosi ogni anno buona summa del publico denaro, secondo le contingenze de tempi, e de bisogni. ~

~ Dell' officio de Giudici di Confin ~

Quest' officio co due seguenti è de più antichi della Città.

S' eleggono in esso tre soggetti dell ordine de Nobili, fra i quali un Giureconsulto per necessità, il qual precede ai Colleghi, tutto ch' egli sia d'età minore di loro. Sogliono esser tolti di quelli

fuori del Consaglio, con facoltà d'intervenirvi, e di metter balla per il tempo del Carico, che principia à Primo d'Ottobre, e vi dura un'anno. Non hà stipendio publico, e patisce contumacia d'anni trè.~

Il motivo dè maggiori nostri per l'erettione di quest'officio fù savio, e prudente, perche nascendo à tempi della Città crescente molte differenze frà Cittadini per occasione dè confini delle case, e delle servitù, che colle fabriche l'uno all'altro s'andava inferendo, giudicò bene la sapienza publica di destinar espressamente un Tribunale, onde fossero con forma summaria terminate le difficoltà, et aggiustati i disparerj. Sono le cose per il buon antico ordine così perfettamente disposte nella Città in questo proposito, che à tempi nostri, ò nessuna, ò poche differenze risorgono, le quali sono portate dagli Avocati, ò al Foro Pretorio, ovvero al Magistrato dè Deputati, che rappresenta in se medesimo la Città tutta.

Resta nientedimeno presentemente à Giudici di confin l'autorità di giudicare unitamente col Sig.r Capitano Pretorio tutte le materie Civili, e del Criminal minore, che succedono nella fiera publica di Santa Catterina, e circa all'ammissione dè Cavalli al corso dè palij, che suol ogn'anno proporre la Città nella Prima Domenica di Giugno per spettacolo decoroso a se medesima, e per alleviamento alle cure dè suoi Rettori; Montando questi con nobil accompagnamento a Cavallo per l'esercitio del proprio Carico.~

~ Dell'officio dè Giudici dè Pupilli, e delle Vedove ~

Come anticamente l'officio de Pupilli, e delle Vedove, per quanto si raccoglie da publiche scritture, era di somma estimatione, e frequenza per la cura, che gli spettava di far render i conti da quei soggetti, che amministravano la facoltà loro, e per la protettione,

che

che havevano dè loro interessi, in ordine alle benedittioni promesse dal Sig.r Iddio; Così di presente è del tutto rimasto inefficace il medesimo officio, non ritenendo altro, che il nudo titolo, i soggetti, che in esso vi sono eletti; I quali vogliono essere trè di numero, dell' ordine solo dè nobili, et uno di loro Giureconsulto per necessità colla prerogativa del luogo, in tutto come nell' officio dè Giudici di confin precedente. Sono tolti per ordinario di quelli fuori del Consiglio con facoltà d'intravvi, e di dar il suffragio per il tempo del Carico, che principia à Primo d' Ottobre, e vi dura un' anno. Non hanno stipendio alcuno bensì contumacia di trè anni.

Ma benchè quest' officio sia così deserto, non è però, che la giustitia habbia abbandonato le persone a lui, come di sopra raccommandate, perchè le cause, che appellavano à questi Giudici, vengono hora trattate al Foro Pretorio, e con mano suprema ancora espedite.

Dell' officio dè Procuratori delle Paci, e dè Matrimonij.

La pace è il maggior bene, che doni il Sig.r Dio à Popoli, i quali col matrimonio conservano il genere, e colla propagatione lo moltiplicano à gloria di sua Divina Maestà, et à servitio della Patria. L'officio predetto è perciò d'istitutione antichissima nella Città, in cui vi si eleggono trè soggetti, due nell' ordine dè nobili, et uno in quello dè Popolari, non minori d'età d'anni quaranta, perche la prudenza sia eguale all' esperienza, che debbono concorrere per li necessarij loro requisiti. Possono essere anco di quelli, che non sono del Consiglio con facoltà di meter balla per un' anno in esso, tanto appunto durando il Carico, che principia à Primo d' ottobre. Non hanno

stipendio alcuno, mà contumacia d'anni trè.

Le parti loro sono abbondantemente espresse dal titolo dell'officio medesimo.

~ Dell'Essattore dei livelli di Nimis ~

S'elegge in ciascun' anno un soggetto dell'ordine de Nobili, e fuori del Corpo del Consiglio, con facoltà di metter in esso balla per il tempo del Carico, che principia a primo di ottobre, con titolo di Essattore dei livelli di Nimis.

Questi livelli, che rilevano la summa di £ 132:- furono disposti dal q.m Sig.r Francesco di Nimis nostro Concittadino fin nell'anno 1365 per testamento, in aiuto del Matrimonio di trè Orfane di Padre. Alla balla d'oro si sortiscono perciò da Sig.ri Convocati ogni anno trè gratia, asi dispensano da quei soggetti, à quali sono toccate le medesime balle, nominando le orfane appresso à Cancellieri, acciò che a loro Sponsalitij godano di questa Carità £ 40:- per ciascuna. Per virtù di Legge non possono esser nominate Orfane, che attualmente servono nelle case de Convocati; e nell'occasione di questa disposition solamente hà luogo il Camerario di Commun, per cui si aggiunge nel capello una balla.

A questo soggetto è parimente raccomandata l'essattione di un' annuo livellario di Ds. 35 per il Capitale di Ds. 500 lasciato per testamento dell'anno 1619 dalla felice memoria del già Monsig.r Ill.mo, e R.mo Francesco Vescovo Manini benemeritissimo Cittadino, acciochè da Sig.ri della Convocatione fossè ogni anno maritata una povera Citella con ducati trenta, havendo rimesso gli altri ducati cinque alla publica disposition della Convocatione. Così per apunto si essequisce, non già

alla

alla balla d'oro, come si accostuma nelle gratie di Nimis, mà per nominatione di una Citella fatta da Ciasuno dè Convocati, che mettono balla. I nomi delle quai Citelle, descritti in bollettini si sortiscono per l'Ecc.mo Sig.r Luogotenente, e quella, a cui tocca la gratia; gode il pio legato sud.o à tempo del suo matrimonio.

Hà obligo l'Essattore di depositar in Cassa del Sacro Monte di Pietà Sir:- per le trè gratie di Nimis, et i d.ti 35 per il legato Manino; venendo alle giovani esborsato il denaro con mandatto sottoscritto dà quattro degl'Ill.mi Deputati, e da uno dè Cancellieri della Città, precedendo fede auttentica, e legale del matrimonio legitimamente contratto dalla Giovane, che voglia godere del beneficio. I ducati cinque poi, che rimasero ad arbitrio publico, furono per deliberatione della Convocatione aggregati alle vendita del Monasterio di Monache di San Nicolò per sollevo del medesimo. Non hà stipendio publico l'Essattore, nè dà conti distinti della sua amministratione: Gli basta la presentatione della partita del deposito in Monte, così delle Sir: di Nimis, come dè d.ti 35, Manini, per haver dalla Convocatione la sua quetanza, restando dal libro di Nimis a lui d'honorario Sir:- Hà contumacia d'anni trè.

~ Del Governatore dè Mobili ~

Alla cura de Mobili publici s'elegge ogni anno un soggetto con titolo di Governatore nell'ordine dè Nobili, fuori del Corpo del Conseglio. con facoltà di ballottare nel medesimo per il tempo del proprio Carico, che principia il dì Primo d'Ottobre. Non hà stipendio alcuno, e patisce contumacia d'ãni trè.

I Mobili publici, che sogliono raccomandarsi alla diligenza di questo

Cittadino, sono gli utensilij grossi, che per la forma delle Leggi del Ser.mo Prencipe si devono somministrare agl' Ill.mi Rappresentanti straordinarij Sua Serenità, et all' infanteria, mentre alloggiano nella Città, à cui ella è tenuta à dar il quartiere, et à provedere delle cose, che per la disposition dell' ordine di Banca se le debbono. Cosicome da molti anni non vi è quartiere d'infanteria nella Città, così non vi sono parimente mobili d'alcuna sorte, se non alcuni pochi per uso de Carabini della Guardia Pretoria, essendo stati venduti sù publici incanti quelli, che già vi erano, perche consumati dal tempo non sortissero poi alle occasioni, che di rado occorrono, con danno publico di alcun servitio; Hà obligo di consegnare per inventario al Successore i Mobili ~

~ Dello Stimatore delle Carni ~

Dell' ordine de Popolari, è per consuetudine di molti anni del corpo ancora del Maggior Conseglio creasi ogni anno un soggetto per Stimatore delle Carni di ciascuna sorte, che si fanno nelle publiche Beccarie della Città, principia il carico à primo di Ottobre: Hà contumacia d'anni tre, e viene di Salario del publico denaro Ducati 12,

Le sue parti sono di tener sempre appresso di se stesso le chiavi delle Beccarie publiche, di aprire, e di chiudere di persona quotidianamente le porte alle medesime. Non possono i Beccari, senza, che lo stesso Stimatore veda prima gli animali, ammazzarli, ne doppò ammazzati portar le Carni fuori del Macello senza sua riveduta, acciò che s'accerti dupplicatamente della buontà delle stesse carni, dovendo alle men sufficienti dar egli la limitatione, onde non si vendano al prezzo medesimo delle buone. e se non fa in ciò il debito suo, può esser corretto, e condannato dall' officio de Giurati di Commun, i quali

hanno

hanno in questo caso solamente facoltà di apprezziar le men buone carni: le cattive debbono essere affatto prohibite, e così lo stimatore, come i Giurati, hanno auttorità in questo proposito.

Viene in vantaggio lo stimatore delle Carni il Carico di soprastante ai Portalettere da Mar. perchè i viaggi siano fatti nè giorni prescritti dalle leggi, potendo condannarli, mentre non adempino a loro numeri. E così in questa, come nella precedente sua applicatione hà capitoli distinti per piena notitia del proprio debito, e facoltà.

De Presidenti all' Oratione delle 40. Hore

Cinque volte all' anno fassi publica Oratione al Sig.r Dio in questa Città coll' esposition del Santissimo per 40 hore.

La prima suol farsi nella Chiesa del Duomo, la sera della Dom.ca delle Palme, il Lunedì, Martedì, e la mattina ancora del Mercordì Santi. La seconda volta nelle ultime due Feste di Pasqua di Resurrettione, e la terza nelle due ultime delle Pentecoste: la quarta all' Assuntione della Madona, e la quinta nelle Feste del Natale di Nostro Sig.r Si celebra l'oratione predetta in queste quattro ultime volte nell' Oratorio del Pio Hospital Maggiore di questa Città. E perchè il tutto segua con buon ordine, e con quelle circonspettioni, che nè publici congressi in honore del Sig.r Dio si devono, si eleggono ogn' anno sei Presidenti, quattro nell' ordine de Nobili, e due nell' ordine de Popolari. Per ordinario sono tolti dal Corpo del Maggior Consiglio, e tutto che vi siano ancora alcuna volta de soggetti di fuori, non hanno facoltà d'intervenirvi, nè di metter in esso balla. Non hanno stipendio: Servono alla Maestà Divina, e la contumacia loro è di anni trè.

Incumbe à questi di regolar in ottima forma le cose tutte dell' Oratione,

di elegger i Capi per le Contrade nelle hore disposte per le Donne, e di assister continuamente per quel tempo ai luoghi delle ridottioni.

Spende la Città per tutte queste occorrenze dal publico denaro per le cere dc.ti 20 - oltre all' elimosine, che si ricavano dalla pietà dè fedeli ~

Degli Assistenti all' apparato dell' Oratione delle 40 hore per la Settimana Santa nel Duomo ~

E perche l' oratione, che suol farsi, come si è detto di sopra, la Settimana Santa nella Chiesa del Duomo, si celebra con ogni maggior concorso, si dispone perciò in essa un solenne apparato; onde alla qualità del loco, e del tempo corrispondano gli ornamenti a gloria del Sig.r Iddio, e dalle pie dimostrationi sia maggiormente eccitato il zelo, e la Religione dè Popoli per impetrar dalla Divina clemenza la remissione delle Colpe.

A quest' apparato, in cui vi cadono di necessità molt' impieghi, accioche sia fatto col proprio decoro, sogliono destinarsi ogn' anno due soggetti col titolo di assistenti, dell' ordine dè Popolari, fuori del Corpo del Conseglio, mà con facoltà d' intervenirvi, e di dar il suffragio per il tempo del Carico, che principia a Primo di Marzo, et hà contumacia d' anni trè senza stipendio.

Le parti loro sono di dar gli ordini per l' apparato, di procurar, che sia ricco di lumi, e d' argenti, di sopraintender alle cose necessarie del medesimo apparato, di sollecitare, e di raccoglier l' elimosine, colle quali si fanno da loro le spese per quest' occorenza ~

~ Dell' Ecconomo del Rev.do Predicatore ~

L' elettione dè Predicatori nella Chiesa del Duomo spetta all' officio dè Deputati. Per quello della Quadragesima si crea dalla Convocatione

ogn'

ogn anno, un soggetto dall'ordine dè Popolari fuori del Corpo del Consesio con facoltà d'intervenire in esso per il tempo dell'anno, che principia dal giorno di sua destinatione.

Hà titolo d'Economo, perchè hà obligo di provedere a tutte le cose necessarie al Predicatore per lo corso di sue fatiche, singolarmente, mentr egli vi sia di Religione mendicante, a cui in tal caso si fanno le spese in luogo à cio deputato; supplendosi cò denari à questa parte cogl altri, che soglono trattenersi à loro Monasterij in Città.

Hà obligo di tener poliza distinta, la quale si porta alla Convocatione e con decreto particolare della medesima, egli è rimborsato col publico danaro di quanto spende per quell occasione. Non hà stipendio alcuno, è però contumace d'anni trè.

~ Dell'officio dè Presidenti al Roiale ~

Scorrono per la Città di Udine due seriole d'acqua, le quali communemente si chiamano le Roie, e si cavano dal fiume Torre, lungi sette miglia dalla Città medesima. A capo dell'Alveo di queste seriole sono molti argini, e ripari per assicurarlo dall'impeto dell'acque, essendo nell'escrescenze per le pioggie rapidissimo il fiume in quel sito. È divisa l'opera dè ripari sudetti, incumbendo parte ad'alcune Ville dalla Patria situate in quel posto, parte ancora alla Città nostra.

E perche occorrono alla Città stessa tal volta spese considerabilissime, s'eleggono perciò nella Convocatione quattro soggetti con titolo di Presidenti al Roiale, trè nell'ordine dè Nobili, et uno nell'ordine dè Popolari: Uno dè Nobili fà il Cassiera di tutto il danaro publico, che con precedente deliberatione della Convocatione perviene à sua mano; egli esborsi agl operarij, e per li Materiali sono pur da esso fatti con mandati

di eleggere i Capi per le Contrade nelle hore disposte per le Donne, e di assister continuamente per quel tempo ai luoghi delle ridottioni.

Spende la Città per tutte queste occorrenze dal publico denaro per le cere Ðʃʃ: 20. oltre all' elimosine, che si ricavano dalla pietà dè fedeli ~

Degli Assistenti all' apparato dall' Oratione delle 40 hore per la settimana Santa nel Duomo ~

E perche l' oratione, che suol farsi, come si è detto di sopra, la settimana Santa nella Chiesa del Duomo, si celebra con ogni maggior concorso, si dispone perciò in essa un solenne apparato; onde alla qualità del loco, e del tempo corrispondano gli ornamenti a gloria del Sig.r Iddio, e dalle pie dimostrationi sia maggiormente eccitato il zelo, e la Religione dè Popoli per impetrar dalla Divina clemenza la remissione delle colpe.

A quest' apparato, in cui vi cadono di necessità molt' impieghi, accioche sia fatto col proprio decoro, sogliono destinarsi ogn' anno due soggetti col titolo di assistenti, dall' ordine dè Popolari, fuori del Corpo del Conseglio, mà con facoltà d' intervenirvi, e di dar il suffragio per il tempo del Carico, che principia a Primo di Marzo, et hà contumacia d' anni trè senza stipendio.

Le parti loro sono di dar gli ordini per l' apparato, di procurar, che sia ricco di lumi, e d' argenti, di soprainterder alle cose necessarie del medesimo apparato, di sollecitare, e di raccoglier l' elimosine, colle quali si fanno da loro le spese per quest' occorenza ~

~ Dell' Economo del Rev.do Predicatore ~

L' elettione dè Predicatori nella Chiesa del Duomo spetta all' officio dè Deputati. Per quello della Quadragesima si crea dalla Convocatione

ogni

ogñ anno, un soggetto dell'ordine dè Popolari fuori del Corpo del Consaglio con facoltà d'intervenire in esso per il tempo dell'anno, che principia dal giorno di sua destinatione.

Hà titolo d'Economo, perchè hà obligo di provedere a tutte le cose necessarie al Predicatore per lo corso di sue fatiche, singolarmente, mentri egli vi sia di Religione mendicante, a cui in tal caso si fanno la spese in luogo à ciò deputato; supplendosi cò denari à questa parte cogl' altri, che soglono trattenersi à loro Monasterij in Città.

Hà obligo di tener poliza distinta, la quale si porta alla Convocatione e con decreto particolare della medesima, egli è rimborsato col publico denaro di quanto spende per quest' occasione. Non hà stipendio alcuno, è però contumace d'anni trè.

~ Dell' Officio dè Presidenti al Roiale ~

Scorrono per la Città di Udine due seriole d'acqua, le quali communemente si chiamano le Roie, e si cavano dal fiume Torre, lungi sette miglia dalla Città medesima. A capo dell'Alveo di queste seriole sono molti arzini, e ripari per assicurarlo dall'impeto dell'acque, essendo nell'escrescenze per le piogge rapidissimo il fiume in quel sito. È divisa l'opera dè ripari sudetti, incumbendo parte ad' alcune Ville della Patria situate in quel posto, parte ancora alla Città nostra.

Perche occorrono alla Città stessa tal volta spese considerabilissime, s'eleggono perciò nella Convocatione quattro soggetti con titolo di Presidenti al Roiale, trè nell'ordine dè Nobili, et uno nell'ordine dè Popolari: Uno dè Nobili fà il Cassiere di tutto il denaro publico, che con precedente deliberatione della Convocatione perviene à sua mano; egli esborsi agl' operarij, e per li Materiali sono pur da esso fatti con mandati

sottoscritti da due dè Presidenti suoi Colleghi sotto la direttione dell'
officio dè Deputati. Spetta à Presidenti la cura delle opere, che si
fanno per le Roie, e l'assistenza agl'argini del fiume; dovendo por=
tarsi nell' occasioni del bisogno sul luogo per riparar celeremente à danni~.

Hanno a loro disposition un soggetto stipendiato publico, che chiamasi
soprastante alle fabriche del Roiale; del Carico di cui si farà da noi
spetial mentione sotto il titolo di stipendiati publici.

D'ordinario sono eletti i Presidenti del Corpo del Maggior Consaglio, non ad=
mettendo quest' officio estraordinario la prerogativa d'intrarvi, à quei
di fuori. Non hanno stipendio alcuno, e stanno in Carica almeno
due anni, overo secondo le contingenze delle fabriche. Il Cassiero
hà obligo di dar conto della sua amministratione alla Convocatione,
da cui viene parimente la quetanza del suo maneggio.

Hanno contumacia di trè mute ~

~ Dall' officio dè Presidenti alle Fontane Publiche ~

Da una delle dette due Seriole cavasi un' edificio d'acqua per due
fontane publiche, che sono nella Città: l'una su la Piazza di Pa=
lazzo, e l'altra sù la Piazza di Mercanuovo; onde occorrendo ben
spesso delle spese per gli acquedotti sotterranei sono perciò desti=
nati dalla Convocatione trè soggetti con titolo di Presidenti, due nell'
ordine dè Nobili, et uno nell' ordine dè Popolari e del Corpo del
Maggior Conseglio. Fà la Cassa il Popolare, e dà conto della sua
amministratione alla Convocatione, con publica deliberatione della
quale perviene à mano di lui il denaro, che secondo le occasioni
è à parte à parte disposto con distintione delle applicationi di esso
per mandati sottoscritti da due Presidenti Nobili con la sopraintendenza

dell'

Dell' officio dè Deputati.

Non hanno stipendio alcuno, et indeterminata è la Carica, perchè durano i soggetti in officio i due, et i trè anni, tenendo per trè mute la contumacia loro.

Dell' officio dè Presidenti alle Vie Publiche.

Le Strade della Città di Udine sono lastricate di sassi. Fù anticamente istituito un officio sopra quest' opera, e si creavano ogn' anno nel mese di Marzo trè soggetti, due nell' ordine dè Nobili, et uno nell' ordine dè Cittadini. Si potevano eleggere di quelli ancora fuori del Corpo del Consiglio, con facoltà d'intrarvi, e di metter balla per il tempo del Carico. Le parti loro erano di sopraintender al lastricato, che s'andava facendo per le strade più cospicue, e più frattcate conforme alle deliberationi della Convocatione, e di far pagar agli operarij da Padroni di quelle Case, avanti alle quali si faceva il lastricato medesimo, toccando al publico della Città di supplir le Piazze, e per gl' altri luoghi publici, come stà per legge espressa terminato.

Perfettionossi poi l'opera à quel segno, che hora si vede, onde non occorrendo l'impiego continuato di quest' officio, tralasciossi ancora di far di esso annua l'elettione.

Di presente vi sono nientedimeno i soggetti nell' istesso officio, già molt' anni creati, colle forme di sopra dette, et sono degli ordinarij del Consiglio. Non sono in tutto otiosi, perche tal volta assistono al risarimento del lastricato per le via publiche, rovinato dal corso del tempo, e dall' uso frequente dè carri, giusta agli ordini, che ricevono dè Deputati della Città. Non hanno salario, et havevano contumacia d'anni trè. Tengono i Borghesi l'obligo di somministrar la materia necessaria per quell' opera,

come anco le Ville del Cap.to

~ Dell' officio dè Proveditori alla Sanità ~

Sei d'ordinario sono i Proveditori alla Sanità: Tutti dell'ordine dè Nobili, e del Corpo del Maggior Conseglio.

Quando il bisogno sia urgente se ne aggiungono altri ancora, e sempre Nobili, e sempre del Conseglio, come spetialmente si è osservato in questi ultimi sospetti per la peste in diversi luoghi dell'Italia. Non si muta, che di rado quest' officio, perchè vi stanno i soggetti in esso molti anni, mentre non vi sia occasione di travagliare: All' incontro in occorrenze rilevanti non solamente si fanno le mutanze ogni anno, mà etiam dio ogni trimestre, come si raccoglie dall' essempi passati.

Non hanno stipendio, e tengono contumacia di trè mute, principiando il Carico dal giorno dalla loro creatione. A quest' officio si assegna un Cassiere dell' ordine dè Nobili, à mano di cui s'applica per la Convocatione del publico denaro quanto vi possa occorrere per le spese. Ciò però solamente nelle contingenze pressanti, e rende il conto della sua amministratione, e riceve la sua quetanza dalla medesima Convocatione.

Hà in oltre l'officio il proprio Cancelliere, ch' è Carica ferma con stipendio di ducati 36 all' anno, benchè in tempi urgenti egli goda maggiori attestati della publica gratitudine verso il suo servitio.

Le parti di ciascuno di quest' officio senz' altra espressione, abbondantemente apparono dal proprio titolo.

Il Lazaretto publico e sotto la loro direttione con tutte le Materie, che conservono la preservatione della salute di questi Popoli, e se gli danno due Commandadori, che si chiamano officiali al loro servitio. ~

~ Dè Centurioni dalla Città ~

Si divide la Città di Udine in Sedeci rioni che si chiamano Quartieri, consiste la metà di essi nel recinto antico, e l'altra nel recinto più moderno della medesima. Gli otto del recinto antico sono.

1 Di San Bortolomeo.
2 Del Duomo.
3 Del Borgo del Fiano.
4 Di Rialto.
5 Di Stratamantello.
6 Di Mercanuovo.
7 Di Merca Vecchio.
8 Di San Christoforo.

Quei del recinto moderno sono detti.

1 Di Gratian
2 Di Poscolle
3 Di Santa Maria
4 Di Santa Lucia.
5 Di Borgo di Lemona
6 Di Prachiuso
7 Di Porta di Ronchi
8 Di Borgo d'Aquileia.

Presiede à ciascuno dè sudetti Quartieri un capo dell'ordine dè Nobili con titolo di Centurione, i quai vengono creati nella Convocatione, così nel Corpo del Conseglio, come di fuori, e che non sono mutabili, se non per istanza, ò per impotenza propria, ò perche si portino coll' habitanza fuori del loro Quartiere.

Questi sogliono far la descrittione delle persone del loro Quartiere, quando si voglia saper il numero degli habitanti nella Città, et in occorrenza di Guerra comandano ai loro soggetti, e dispensano l'armi ai Popoli dall' Armamentario publico della Città: Hanno la direttione del proprio Quartiere per le taglie dè Vedovi, che si maritano, e per il buon ordine dè loro affari è destinato à ciascuno d'essi un Notaro, coll' opera di cui adempiono alle parti, che sono loro commesse dall' officio dè Deputati della Città. ~

~ Degli Stipendiati Publici ~

Essendosi fatta da Noi mentione degl' officij publici, col mezo dè quali si è fatta istessamente da noi conoscere la forma del governo della Città di Udine, non riuscirà del tutto fuori di proposito il riferire il numero degli Stipendiati ancora, e la qualità della loro applicatione, perchè si come sono necessarij nel corpo humano gl' istrumenti per operare, così agualmente il governo politico non può star senza Ministri variamente distinti, secondo che, o l'utile, o il bisogno, o il decoro publico porta con se medesimo l'opportunità del Ministerio.

Dipendono dunque gli stipendiati della Città, ò dal Maggior Conseglio, overo dalla Convocatione, conforme che, ò da quello, ò da questa riconoscono le loro condotte, e per seguitar l'ordine da noi avanti tenuto diremmo.

Degli Stipendiati del Maggior Conseglio, e prima dè Medici publici

Trè Medici Fisici è stata solita di tener d'ordinario la Città à suoi stipendij con titoli, e luochi l'uno all' altro subordinati. Al primo Medico sono stati dati di provisione fino à ducati mille. Al secondo Ducati 500, e al terzo Ducati 400.. Vacò alcuni anni sono il luogo di primo Medico, e perchè nel secondo si ritrovavano due soggetti, condotti con agual titolo, e stipendio di Ducati 500, che tuttavia hoggidì vivono, e servono nella condotta, giudicossi proprio di non far promotione di alcuno di questi, ma lasciati nel loro posto, fù provisto il terzo luogo

Le condotte sogliono farsi à trè anni dal Maggior Conseglio, talvolta ancora à cinque; Ma se da Medici non viene promessa la vicondotta, ò se nella reballottatione, che per virtù delle leggi deve farsi delle loro persone ogni triennio, restino essi colla meta dè suffragij confirmati,

continuano

continuano senz' altra opposition nel servitio loro.

Hanno obligo di visitare, e di medicare gratis tutti gli habitanti nella Città, eccettuati li Forestieri; Non possono partirsi dalla medesima senza licenza dell' officio dè Deputati, da esser loro data per suffragij in scrittura; e riscuotono per ogni tremestre, come tutti gli altri stipendiati la provisione loro.~

~ Del Precettore di Grammatica ~

Conduceva già il Maggior Consiglio un soggetto per Precettor Publico di Grammatica, e di Rettorica, in cui concorressero i requisiti necessarij d'ogni più colta eruditione di lettere per renderlo atto al servitio della Città, la qual perciò soleva darsi di stipendio fino à Duc.ti 200. oltre ad un ripetitore, che si dava al Maestro per sollevarlo nelle fatiche, e perchè s'impiegasse ad insegnare à più deboli nelle Scuole. Non vi è da qualche tempo Precettor attuale, non essendosi potuto incontrare virtuoso a proposito, ch'habbia voluto servire. Vi è uno nientedimeno, che attende alle Scuole publiche, condotto per modo di provisione, con stipendio di Duc.ti 70: all'anno. Hà cavico d'insegnare senza premio à ciascuno. Ma non sono le medesime Scuole frequentate, che da figlivoli di gente bassa, e povera, e tal appunto sono i loro studij, in ordine à quali si è condotto coll'oggetto del bene il Maestro ancora~

~ Dè Predicatori ~

Nella Chiesa del Duomo di questa Città s'eleggono due Predicatori, l'uno per la Quadragesima, e l'altro per le Domeniche, e per le Feste annuali correnti. S'aspetta l'elettione al Magistrato dè Deputati, la quale deve esser fatta colle condittioni prescritte dalle publiche deliberationi in questo proposito. A quello della Quaresima si danno d'elemosina, essendo

il soggetto di Religione, che tochi denari, Ducati 100; oltre à Ducati no; per le spese, mentre habbia Monasterio del suo ordine in Città, come non tenendolo, per le medesime spese, Ducati 40, a le stanze fornita: Al Predicatore per annum sono dati Ducati 60 - senz' alcun altra publica obligatione ~

~ Dè Contestabili delle Porte della Città ~

Le Porte della Città di Vdine sono nove: Si denomina ciascuna dal Borgo, à cui ella dà l'adito, e sopra pur ciascuna di esse vi è una torre all' antica con assai commoda habitatione. Per la custodia della Città si legge à cadauna delle medesime Porte dal Maggior Conseglio un Cittadino à vita, con titolo di Contestabile. Hà ogni Contestabile di salario Ducati 24 all'anno - tiene obligo di habitar personalmente nella Torre della sua Porta, di far le guardie à vastelli in tempi di guerra, e di peste, di non deteriorar le stanze della torre, e di non lasciar dannificar i ponti, e le mura publiche.

Non se gli leva la bollatta dal salario, se non con fede in scrittura con giuramento di uno dè Presidenti alle fabriche publiche, che la Porta, et la Torre sian all'ordine, e ben custodite ~

~ Del Governatore dè Ponti alle Porte ~

Hà ogni Porta, oltre ad un Ponte fermo, un Ponte levatore ancora.

L'uso frequente dè carri, e molte volte l'indiscretezza degli huomini portano detrimenti notabili à medesimi Ponti.

Hà salariato perciò il Maggior Conseglio un Governatore dè Ponti con Ducati 48 all'anno - Non può questo ricever nientedimeno il mandato per l'esborso del suo salario senza il precedente attestato in scrittura con giuramento di uno dè Presidenti alle fabriche publiche, che ciò è

tutti

tutti i premessi ponti, così Jarmi, come levatori, siano transitabili, et all'ordine di tutto punto. ~

~ Del Servidore di Commun ~

Il Servidore di Commun si chiama communemente col nome di Famolo, che è parola cavata, come si sà dal latino, nel qual idioma si solevano anticamente scrivere le publiche deliberationi. Il servitio di costui è di haver la cura delle stanze del publico Palagio, e la custodia de mobili publici nelle medesime. Deve personalmente servire all'officio degl' Illmi Sig.ri Deputati, non potendo perciò senza publica permissione partirsi mai dalla Città, et hà obligo di ritrovarsi la mattina, e la sera al Palagio all'adempimento del proprio debito. Creasi nel Maggior Conseglio: Il servitio dassi à vita; viene nientedimeno per ogni semestre riballottato coi $\frac{2}{4}$ de suffragij nella Convocatione, i quai non si riportando s'intenda dell'impiego privato, ritrovandosi con tal forma in officio la persona di esso per la dovuta applicatione à numeri che si ricercano. Hà egli di annuo salario Dff. 46; oltre à quali hà Dff. uno per il servitio, che presta all'officio delle Galette; Dff. due per tener nella la scala publica della Scritti, e Dff. cinque per alzar sull'antenna nè giorni deputati lo stendardo publico. Gode di altre utilità ancora annesse al suo servitio, e giura nelle mani degl' Illmi Sig.ri Deputati ~

~ De Musici Publici ~

Tre Musici d'istrumenti sono condotti dal Maggior Conseglio à publico salario della Città col denaro della medesima per uso del Coro del Duomo. Servono à tutte le Capelle di quella Chiesa, et hanno l'obligo per la forma della loro condotta, conforme al costume antico, conforme al costume antico, di far alcune suonate nè giorni festivi sopra l'uno

dè Borgoli dal Palagio dall' Ecc.mo Rappresentante publico unitamente con altre suonate nè giorni Carnevaleschi sotto la Loggia del Palagio publico. Il loro salario in tutto è di Ds. 190. con distintione di ciascun d'essi secondo la propria condotta, nè si può far loro il mandato per l'esborso senza la precedente attestatione della puntualità del servitio di uno dei Rev.mi Sig.ri Canonici per scrittura.

~ Degli Stipendiati, e condotti della Convocatione ~

Dopo agli stipendij, et ai salarij del Maggior Consegio succedono quelli della Convocatione, la quale per l'autorità, che le aspetta suole condurre i Ministri publici con assignatione del denaro della Città à riguardo del loro impiego, e servitio, conforme alle publiche deliberationi della medesima ~

~ Dall' Avocato di Comun, e dè Luoghi pij ~

Perchè occorrono molte volte non solo alla Città per le proprie publiche sue ragioni, et attioni, mà ai Luoghi pij ancora raccommandati, come si è detto di sopra, al governo dell'istessa Città, delle liti, e differenze contra diversi particolari, e contra parimenti dè publici della Patria, fù deliberato fin à primo di Settembre 1595 doversi creare un Ecc.mo Dottore per Avocato publico, il quale per trè anni patrocinasse le cause publiche con l'honorario di Ds. 60 all' anno, oltre alle spese tassate nella causa; come tuttavia hoggidì si pratica, creandosi nella Convocazione ogni triennio colla recognitione di sopra espressa. Hà obligatione di difender le cause tutte in Udine, e della Città, e dè Luoghi pij sudetti; nè quest' impiego gli leva l'habilità agli officij publici, come per legge è statuito, patisce contumacia di trè anni ~

~ Del Governatore dell' Armamento Publico ~

Hà la Città di Udine una Sala di armi, costituita nel proprio publico Palagio

Palagio per difesa di se medesima contra di ogni estero attentato. Per governo, e per buona cura delle medesime armi si tiene un' operario della professione con salario di Ds. 12 all' anno. Viene eletto nella Convocatione à vita. Se gli consegnano le armi per inventario sotto la cura di un Presidente dell' ordine de Nobili, che nell' istessa Convocatione viene creato, e che stà quant' egli vuole nella Carica.

~ Del Capellano del Monasterio di S: Bernardino ~

Il Monasterio delle R.R: Monache di San Bernardino di questa Città è dell' ordine Mendicante di Santa Chiara degl' osservanti. La Città, che tiene la ragione di riconoscer col mezo della Convocatione le conditioni necessarie delle Giovani, che vogliono servire al Sig.r Iddio in quei Chiostri, hà parimente una particolar assistenza per tutte le occorrenze del medesimo luogo; spetialmente in sollevarlo nelle angustie della fortuna, in cui egli si ritrova; Conduce però nella Convocatione con titolo d' elemosina un Capellano, à cui dà di stipendio annuo Ds.ti 80 del publico denaro, il quale hà obligo di celebrare ogni mattina la messa nella Chiesa delle sudette Monache. La condotta è vitalitia à beneplacito però sempre publico.

~ Del Governatore degli Horologi Publici ~

Due Horologi publici si ritrovano nella Città nostra. L'uno costituito sopra di una bellissima torre sù la Piazza del Palagio publico con due figure, che battono le hore; e l'altro sopra pure di una torre interiore, nobilmente addornata, detta del Borgo di Aquileia. Al governo di questi conduce la Convocatione un' operario della professione, trattenendolo con salario di Ds.ti 30 all' anno del publico denaro.

~ Del Governatore delle Fontane Publiche ~

Per lo corso dell' acqua continuo nelle due Fontane publiche si trattiene salariato un' operario con Dc.ti 60 - all' anno del publico denaro sotto la direttione dell' officio dè Presidenti alle stesse fontane; Creasi questo nella Convocatione con spetial capitolare delle proprie obligationi, alle quali è tenuto per publico servitio ~

~ Dell' Interveniente in Venezia ~

Per li negotij publici, che alla Città occorrono in Venezia, soleva tener già la Città stessa un suo Cittadino con titolo di Nontio in quella Dominante con publico stipendio di Dc.ti 200 all' anno. Vaca da molti anni la nuntiatura; e si è introdotto con titolo di Interveniente un' Avocato Veneto, à cui ultimamente hà la Convocatione costituito di honorario Dc.ti cento all' anno ~

~ Dè Musici della Chiesa del Duomo ~

Il governo delle rendite della Chiesa del Duomo di Udine è come si è detto, sotto alla dispositione publica della medesima Città. Per il servitio del Sig.r Dio nella stessa Chiesa si trattengo diversi Musici, oltre à benefcij, ch' essi riconoscono dal Rev.mo Capitolo, onde alle occorrenze delle Capelle seguano gli officij Divini col proprio decoro à gloria del Sig.re. Col denaro perciò delle rendite Ecclesiastiche sono condotti dalla Convocatione il Maestro di Capella, i due organisti, e diversi altri Musici, i quai danno di salario in tutto Dc.ti secondo però la spetial condotta di ciascuno, nè senza fede in scrittura di uno dè Rev.mi Canonici, che chiamano destinato alla puntaria, dell' adempimento puntuale del loro servitio può farsi dai Cand.ri il m.to per l'esborso della loro provisione. ~

Dè Vicarij delle Pieve di Buia, e del Curato di Pers loro Coadiutore

Alle rendite della Chiesa del Duomo sudetta si ritrovano unite con auttorità Appostolica quelle ancora della Pieve d'un grosso Villaggio in Friuli detto di Buia.

Col Quartese della medesima Pieve si mantengono due Vicarij nell' istesso Villaggio, i quai amministrano i Sacramenti, e servono à quella Chiesa. Oltre agli utili incerti di molta consideratione si danno per il Cond.re del Quartese premesso ogni anno à ciascun di loro Sg.a x di formento, conzi otto di Vino, e di contadi d.ti x.ci

Dassi parimente con particolar deliberatione della Convocatione al Curato di Pers, Castello Vicino à Buia alle feste del Natale un' elemosina di d.ti trè, et di altrettanti à quelle della Pasqua di Resurretione del denaro del sudetto Quartese di Buia, perchè egli coadiuvi, come fà, à quei tempi i Vicarij nella Cura delle Anime loro commesse

Del Pesatore delle farine

Acciò che non sia defraudato alcuno nella macina delle Biade per proprio uso, fù istituito da maggiori nostri il Peso publico delle farine, costituito in luogo molto aggiustato sotto la fabrica della loggia del Publico Palagio. A questo peso capitano, oltre à particolari, per legge espressa i Pistori publici ancora, per li grani, che per servitio delle loro Pistorie vogliono far ridur in farine, et a libera dispositione di ciascuno stà per le biade, per le farine, e per ogni altra cosa il peso. Dalla Convocatione s'elegge il Pesator publico huomo, che sia versato nè conti, per il registro dè Pesi nel libro, e per il necessario rincontro à sodisfatione

universale ~

Vitalitio à il di lui servitio, tiene ℳ. 36. di annuo salario del publico denaro, a la casa vicina al peso sotto alle fabriche del publico Palagio, perchè à tutte le hore del giorno sia pronto al proprio debito ~

Hà il peso disposte le proprie leggi, colle quali si regola ciascuno, et il Pesatore il Capitolare delle proprie obligationi per intiera avvertenza dell' essecutione delle parti, che se gli aspettano ~

~ Del Soprastante alla fabrica del Roiale ~

Oltre all' officio de Presidenti al Roiale, del quale si è fatta dianzi mentione di sopra, vien condotto dalla Convocatione con titolo di Soprastante alla fabrica del medesimo Roiale un soggetto, che tiene il Carico sotto alla disposition de Deputati, e de Presidenti, di cavalcar conforme all' occorrenze lungo agli argini delle Roie per riconoscere, e per riferire i danni, che l'acqua suole nell' escrescenze loro inferire, ad oggetto di risarcire, e di provedere al bisogno colla minor spesa possibile; Hà inoltre appresso l'obligo di assistere alle fabriche degli argini e de ripari, che si fanno dalla Città, di tener spettial conto de materiali, che vi s' impiegano dal publico, e di sollecitare le gnere dalle Ville, obligate à rimettere, et à conservar l'acqua nell' alveo con altri particolari distinti in più deliberationi sopra di questo medesimo Carico; il qual è fermo a vita, e per cui riceve il provveduto, che ordinariamente è dell'ordine de Nobili del publico denaro ℳ. 36. annui di stipendio; Una stanza in Villa di Zumpitta per l'alloggio, e ℳ. al giorno in tempo di publiche fabriche solamente ~

~ Dello Stampator Publico ~

Spes

E per commodo, e per decoro della Città suol trattenersi nella medesima un Stampator Publico. Viene dalla Convocatione condotto à vita con salario di d.ti cento, e con altri ducati trenta se gli paga l'affitto della Casa, ch' egli habita, e tutto ciò col publico denaro. Hà l'obligo di stampar s'enz' altra mercede quant' occorra per servitio della Città medesima nel Publico governo di essa ~

~ Del Suonatore delle Campane dè Consegli ~

Sogliono radunarsi i Consegli Maggiore, e minore della Città à suono di Campana, come si è detto à proprio luogo in questo trattato, e perciò si condusse à vita dalla Convocatione un huomo con annuo salario di d.ti x. del publico denaro, il quale tiene l'obligo di suonare à tutte le occorrenze di sopra espresse ~

~ Del Trombetta Publico ~

Dalla Convocatione riceve salario di d.ti dieci annui un Trombetta publico. Per le occasioni giuridittionali della Città egli si conduce, e serve con la tromba, e perciò col publico denaro anco si paga ~

~ Degli Officiali della Città ~

Gli Officiali della Città, che in Roma si chiamano Cursori, et in Venetia Commandadori publici, sono tredeci. S'eleggono per la Convocatione, et è vitalitio il loro servitio. Fà uno di essi il capo degli altri, e pur si elegge à vita, con salario di d.ti 6. distinto da quello degli officiali, i quai tengono parimente di annuo salario f. 36: 12. e di regalia S.a 4 di formento, che vengono a ciascheduno di loro col publico denaro pagati per la metà alla Pasqua di Resurretione, e per l'altra alle feste del Natale di Nostro Sig.re. Al Magistrato dè Deputati servono due di essi per ogni settimana, espediti dal qual

peso godono il beneficio delle essecutioni nella Camera de pegni per la seguente settimana; sottentrando sempre con ordine alternativo al servitio, et all' utile respettivamente sudetti ciascun di loro - Hanno obligatione le sesti di comparir tutti al Palagio publico, e di servire al Magistrato ovunque egli vada per la Città - Agli officiali appartengono le citationi nè giudicij, e l'essecutioni per via di pegnora contra i debitori di questa Città, et delle otto Ville soggette alla Giuriditione di essa, e portano i bossoli per le ballottationi nel Consesio Maggiore. Hanno il proprio loro capitolare per distinta notitia delle parti, che loro incumbono ~

Dè Portalettere, e degli Ordinarij, overo Bolgette Publicà ~

Per uso del commercio s' eleggono con impiego fermo dalla Convocatione cinque Portalettere, dè quali partendo dalla Città uno per ciascuna settimana, fà per la via del porto di Muscoli il viaggio per l'Inclita Città di Venetia - Conducono le Merci da questa à quella, e da quella à questa Città di ragione dè Mercanti delle medesime, e con puntual maniera, e con idonee piegierie sotto alla disposition dè proprij capitoli prestano il loro servitio à publico, et à particolar beneficio - Non hanno salario del publico denaro, ma solamente gli utili, che loro s' aspettano per la forma del Carico, distinti con spetial tariffa, e posti alla stampa per notitia universale.

Dall' officio dè Deputati s' eleggono pur con stabile, e fermo impiego cinque ordinarij, overo Bolgetta publici - Questi portano le lettere à Venetia, et alcuni leggieri tramessi, facendo il viaggio da terra per la Fossetta, e partendo la Domenica, et il Mercordì sera di ciascuna

settimana

settimana. Non hanno salario publico. Sono pagati dai Portalettere; prestano piaggieria di ℔ 100., et hanno i proprij capitoli ~

~ Dè Cavalieri dell' Ecc.mo Sig.r Luogot.e ~

L'Ecc.mo Rappresentante publico conduce al servitio di sua Corte trè Cavalieri, frà l'opere dè quali è quella di aprire, e di chiudere le porte della Città, ale cui chiavi per deliberatione dell' Ecc.so Consesio di x.ci debbono star sempre appresso al medesimo Ecc.mo Rettore per tempo.

Hanno per quest' applicatione i sudetti trè Cavalieri ducati due per ciascuno al mese dè denari della Città in virtù di parte presa nell'istesso Ecc.so Consesio à ultimo di Genaro 1459.

~ Delle Guardie per li fuochi notturni ~

Ad' oggetto di guardar la Città dagl' incendij notturni, spetialmente nel tempo dell' invernata, soglono per il Camerario di Commun deputarsi due persone, le quali ascesa una torre sopra il Palagio dell' Ecc.mo Sig.r Luogot.e, detto il Castello, situato sopra un' eminente colle, che domina le fabriche tutte della Città, dal primo giorno di Novembre fino à 25 di Marzo à vicenda per ciascun hora della notte à botte della Campana dell' Horologio di Palagio, assissandosi per ogni parte della Torretta, danno col suono assai composto d'un corno segno della loro vigilanza à ciascuno, havendo per risvegliare la Città alle occorrenze d'incendio, disposta una Campana nella somità della medesima torre. Hanno per loro salario del publico Denaro ℒ nove:- al mese per cadauno, e per regalia due carra di legna in proprio loro uso ~

~ Dè Decani dè Borghi ~

I Decani dè Borghi, che rappresentano, come si è detto à principio, l'ordine della Plebe della Città, e che sono creati nelle vicinie, overo

Universitá dè medesimi Borghi sono otto di numero. Levli Borghi di Gemona, di San Lazaro, e di Villalta, che si chiamano nelle scritture publiche, Borghi superiori, vi si creano due Decani.

Di quelli di Aquileia, di Porta di Ronco, di Prachiuso, di Poscolle, di Cragnano, e di Cisis fassi un Decano per ciascun Borgo. Circa all' auttorità, che tengono d'intervenire nel Maggior Consesso della Città ci siamo avanti sufficientiss.te espressi; onde soverchia riuscirebbe ogni repetitione in questo proposito. Giudicano trà i loro vicini di Danni dati, d'usurpationi di terreno publico, e di cose appartenenti alla coltura et al governo delle terre nei distretti loro con appellatione dè loro giudicij al Magistrato dè Deputati. Del publico Denaro della Città cavano di salario Ducati Duodeci per ciascuno all' anno, e giurano nelle mani dè Deputati di fedeltà, e di obedire alle commissioni loro.

Del Panatiere Publico

Sotto al Palazio publico della Città vi è un ordine di Botteghe aggiustate al bisogno dette le Panetarie publiche. In questo luogo per vistù di publiche Deliberationi della medesima Città, hà l'obligatione l'Arte dè Pistori di mandar quotidianamente del pane, e di tenerlo continuamente fornito per commodo, e per abbondante provisione de Popoli. Dalla Convocatione è perciò eletto un soggetto dell' ordine dè Popolari con titolo di Panetiere publico, il quale vi assiste à tutte le hore del giorno al medesimo luogo, riceve da Pistori il Pane, che viene mandato, alo vijone in parte à ciascun dè Pistori distintamente assegnata, dispensandone poi agli Hosti della Città, c' hanno l'obligo d'ivi provedersi di tutto il pane, che occorre per gli hospitij loro, et ad altri, che ne vogliano per li denari conforme à bisogni loro. E fermo e stabile

quest'

quest' impiego. Presta il proveduto pieggieria per la sicurezza, e per la pontualità del servitio. Non hà salario del publico denaro, mà dalla scuola dè Pistori è pagato con d.ti all' anno. Hà in diverse delibera=tioni publiche espressi i numeri del proprio debito ~

~ Dè Sagomatori, e dè Misuratori publici ~

Gli Arnasi, nei quali si tiene il vino per le hosterie della Città, sono tutti condotti in virtù di publiche deliberationi ad' alcuni posti nella predetta Città per l'esperimento della propria tenuta, à fine che non solamente sia dagli hosti pagata la giusta misura à padroni del vino, mà dagli istessi il dacio ancora alla Città medesima. Sono dalla Convocatione perciò destinate due persone dell' ordine dè Popolari con titolo di Sagomatori publici, le quali assistono personalmente à ciascuna misura, facendo distinta nota in un libretto, che si chiama dè Sagomi, non solo del numero della tenuta dell' arnaso, mà ancora dè nomi dè Padroni del vino, e dell' hoste, che lo habbia essitato. Oltre à due sudetti Sago=matori vi sono due Misuratori publici, la parte dè quali è d'applicar=si à far le misure dell' acqua sotto l'assistenza de Sagomatori premes=si, et questi sono annualmente eletti dal Conduttore del Dacio del Vino della Città.

Appresso all' Antiano d'istitutione dè Sagomatori vi stà la publica antica misura del Vino, colla quale regola le misure particolari à ciascuno, cavandone l'ordinaria utilità di quest' impiego.

Non hanno, nè i Sagomatori, nè i Misuratori pred.i salario alcuno del publico denaro. E stata loro assegnata per la Convocatione la propria mercede, la quale vien parimente loro corrisposta da Padroni del Vino, gli arnasi dè quali capitano al Saccomo secondo

la tariffa posta alla stampa per notitia universale. Hanno in più mano di deliberationi distinte le parti del loro servitio, perchè coll' adempimento di questo incontrino nella puntualità del proprio debito.

Per quello, che s'appartiene alle altre misure poi vi sono due officij, che si deliberano ogn'anno sul publico incanto dal Magistrato dè Deputati ai più offerenti, l'uno dè quali chiamasi pur delle misure, e l'altro dè Boli: Al primo pervengono, e dal Conduttore del medesimo sono aggiustate, et segnate le misure, e dal Conduttore del secondo vengono bollate l'istesse con speciał marco per intiera cognitione, tenendo ciascuno di questi due officij distinta la propria auttorità, e limitate le mercedi secondo la qualità delle misure, che s'aggiustano ~

Per le statere vi è deputata persona eletta dalla Convocatione à vita. Questa accomoda le statere tutte, le addatta al peso della Città, et loro pone particolar marco conforme alle leggi, che obligano ciascuno, che nè proprij negotij di simil istrumento si vaglia, à capitare da questo Ministro. Egli non hà salario publico, ma riceve per sua mercede quanto li viene permesso dalle leggi per librar i pesi, vicevendo per le altre fatture nè fusi, e nel resto quanto sia conveniente all' opera, che da lui viene prestata ~

~ Dè Capellani Publici ~

S'eleggono dal Maggior Consaglio della Città duè Capellani publici à vita, nè possono mutarsi, senon per morte, ò per alcuni altra causa legitima conforme alle costitutioni Pontificie, da esser riconosciuta dall' ordinario

Viene fatta la Collatione di questi due beneficij Ecclesiastici dal

Rev.mo

Rev.mo Capitolo di Udine, a cui sono conforme alle occorrenze, i
provveduti rappresentanti, per nome publico della Città, da uno dè
Cancellieri della medesima. Hà l'uno di essi il titolo di San Gio: Batta,
ch'è quello della Capella publica della Città posta in sù la Piazza dal
Palazio di Commun, e nella quale hà il Capellano obligatione di cele=
brar la Messa in ciascun giorno della settimana, eccettuato il lunedì,
nel qual giorno fù per gratia di honestà già dispensato da Monsig:
Rev.mo Visitatore Apostolico.

Per uso dè congressi del Magistrato dè Deputati sta pronto il Capellano,
i quai partendosi dalle stanze loro nel publico Palazio si portano
ad' ascoltare quotidianamente, e publicamente la Messa. Tiene l'altro
il titolo di Santa Maria Minore, e questa Capella viene officiata
nella Chiesa del Duomo. Furono queste due Capelle istituite dal
q: Sig: Francesco di Nimis nostro Concittadino nel suo ultimo testa=
mento, fin nell' anno 1565, per il mantenimento delle quali lasciò
alcune vendite, che hoggidì tuttavia si godono dè Capellani, e che
registrate nei libri publici della Cancellaria si conservano unitam.te
col testamento subdetto in adempimento dell'ultima, e religiosa mente
del testatore, e per monumento di riguardevole merito, e di sicurezza
anco à beneficiati degli utili loro.

Delle Reballottationi degl' Officij,
e dè servitij Publici.

Gli officij, gl' impieghi, et i servitij publici, che con stipendij, e con
salarij sono dai Consegli della Città conferiti con titolo di condotta
stabile, overo vitalitia, sottogiacciono nientedimeno à reballottatione,
eccettuati li Cancellieri della Città, et i Contestabili alle Porte, perche

quelli, che derivano dal Maggior Conseglio devono reballottarsi ogni triennio, e quelli, che sogliono disporsi per la Convocatione si reballottano indifferentemente tutti ogni anno, e parte di essi ancora ogni sei mesi. Per la confermatione nè Carichi, alcuni debbono havere la metà de suffragij à proprio favore, alcuni altri i trè quarti de voti secondo, che la disposittione delle leggi obliga preciso il numero in ciascuno officio, ò servitio publico, e quel soggetto, che non essige à prò suo nella reballottatione il numero determinato delle balle, s'intende privato dell'impiego, nè può con nuovo concorso pretenderlo, senon precede una publica permissione del Conseglio, che deve proveder il luogo, presa coi $\frac{5}{6}$ de suffragij. Ritenuto in questo modo ciascuno trà i limiti de doveri, è obligato di havere il dovuto riguardo alla publica sodisfattione nel proprio impiego, sotto il continuato giuditio della quale con spessi esperimenti vengono liberate le attioni di chi serve alla Città ~

~ **Delle pieggierie degli officij, e de servitij publici** ~

Ciascuno, che habbia officio, o servitio publico della Città con amministratione di denaro, hà obligo di prestar sofficiente sicurtà per la sicurezza del medesimo suo maneggio. Vengono le sicurtà approbate per la Convocatione, come avanti si è detto, alcune coi $\frac{5}{6}$, et alcune altre colla meta delle balle, conforme à quello, che singolarmente dispongono le leggi sopra di ciascuna materia, nè si ammette alcuno all'esercitio dell'impiego conferitogli senza che precedentemente egli habbia adempito à questo necessario requisito.

Delle pene contra di quelli, che recusan
gli officij publici ~

Si come

Sicome il premio fù dalla communanza dè Popoli ritrovato per eccitamento al bene operare in vantaggio commune della Patria; così egualmente fù inventata la pena contra di quelli, che ricusano d'applicarsi al publico servitio, negano alla Patria stessa il debito, a cui per natura sono tenuti, e privano in un istesso tempo se medesimi di commendatione, e di merito: A quelli perciò, che nella Città di Udine ricusano gli officij publici sono in diversi tempi, e secondo la diversità delle congiunture state per li Consegli imposte diverse pene; onde nè casi delle renoncie è parte dè Cancellieri della medesima Città il sapere la qualità, e quantità della pena, che viene dalle leggi precisamente, e distintamente cominata sopra di ciascheduno officio, e come ancora l'istessa pena habbia à dispensarsi per conformarsi in tutto alla puntual esecutione delle publiche deliberationi~

Delle forme, colle quali si pagano gli stipendij, et i salarij publici ~

Il Denaro della Città assegnato per gli stipendij, e per li salarij non può esser da alcuno anticipatamente riscosso. Per legge espressa viene proibito ai Cancellieri i levar i mandati, ovvero le bolette ad' alcun condotto publico, et similmente agl' Illmi Deputati il sottoscriverle, se prima effettivamente non sia terminato il tempo del servitio, per cui si pretenda il denaro. Dispongono gl' ordini publici, che di trè in trè mesi si levino i mandati, a come si è detto à servitio prestato, e così puntualmente si osserva colle forme, che distintamente si sono fatte avantivedere; se niente dimeno ad alcuno occorra anticipata la summa del proprio stipendio, con una scrittura portata dà Deputati alla Convocatione per nome del condotto, si delibera quanto sia di publico parere, mà con tutte le balle dè Convocati, et non altrimenti, è necessario, che sia presa la parte,

precedendo sempre la costitutione nella Cancellaria di Commun d'idonea sicurtà per la sopravivenza. ~

~ Delle Rendite Publiche ~

Le rendite publiche della Città di Udine consistono nè Dacij sottoscritti, donati con munifica liberalità alla medesima dalla fel: memoria del già Patri= arca, e d'Aquileia Raimondo della Torre, fin nell'anno 1291. e con privilegij amplissimi confermati nel 1419, e 1425, dalla Ser.ma Republica di Venetia al tempo della fortunatissima deditione nostra sotto dell'istesso Prencipe, essercitati sempre senz'alcuna immagina= bile contraditione, colla recognitione di questa speciosa prerogativa fatta dalla preaccennata Serenissima Republica in spetial docum= ento publico nell'anno 1620. Si deliberano questi Dacij sù i publici incanti, premesso il suono della Tromba sotto la Loggia del Palagio pu= blico; assiste alla deliberatione il Magistrato de Deputati, et l'ultima Domenica del mese d'Agosto è per legge ordinata all'effetto degl'incan= ti medesimi. Corre tuttavia negl'incanti il titolo d'una delle monete antiche d'Aquileia, ch'era detta Marca, il commun più antico corso della quale era di £ 6:- onde à marche si deliberano i Dacij, et à £ 6:- per ciascuna anco al presente si pagano dai Conduttori d'essi.

Tiene cadauno de Dacij i proprij Capitoli già distintamente for= mati nel Maggior Consesso, i quali si consegnano ai licitatori, e secondo il metodo de quali riscuotono dagli obligati le proprie summe; render= do i conduttori cauta la Città col mezo di sofficienti piezarie, le quali vengono poi riconosciute coi ¾ dai Suffragij della Convocatione. Sono dunque i Dacij. Del Vino, del Pane, dell'Olio, e della Erassa, delle Quarte, e Misure, della Pannina, del Ferro, e del Rame, del Pesce, e delle Beccarie.

Vi sono ancora, come si è detto à proprio luogo, due Officij, l'uno chiamato dei Boli, e l'altro delle Misure, che s'incantano, e si deliberano al tempo medesimo dè Dacij, come parimente la facoltà di far il pan buffetto per due Pistori, et alcuni affitti, e livelli publici.

Per l'anno corrente 1657 sono stati affittati i Dacij, come di sotto cioè.

Il Dacio del Vino - - - - - - - - - - - - - - - - - - Marche-6114-
Il Dacio del Pane - - - - - - - - - - - - - - - Marche-380-
Il Dacio dell'olio, e della Grassa - - - - - - - - - Marche-363-
Il Dacio della Pannina - - - - - - - - - - - - - Marche-700-
Il Dacio delle Quarte, e misure - - - - - - - - Marche-225-
Il Dacio del Ferro, e del Rame - - - - - - - - Marche-90-
Il Dacio del Pesce - - - - - - - - - - - - - - - - Marche-195-
Il Dacio delle Beccarie - - - - - - - - - - - Marche-485-
L'officio dei Boli - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ß- 461:-
L'officio delle misure - - - - - - - - - - - - - - - ß- 62:-
La facoltà di far il pan buffetto - - - - - - - - - - Dc:- 125:-
Gli affitti, et livelli rilevano - - - - - - - - - - - - ß :-

~ Delle Spese Publiche ~

La Città di Udine oltre agli stipendij, et à salarij publici, dè quali si è fatta di sopra distinta commemoratione, sostiene diverse spese così ordinarie, come estraordinarie, frà le quali sono di gravissima consideratione la conservatione di molte fabriche publiche, e spetialmente delle mura, che la cingono, il giro di cui è di cinque miglia; la costruttione, e la riparatione degli argini a capo dell'alveo delle due Seriole d'acqua, che scorrono per la Città, per diffender l'alveo medesimo dalla furia delle acque della Torre, onde si cavano le predette Seriole;

l'allestimento della Compagnia di 46; Leggieri à cavallo per difesa
di se stessa, e della Patria in occorrenze di guerra ad ogni cenno del
Prencipe. Il mantenimento degli acquedotti, e dell'edificio delle fontane,
e le summe, che annualmente si corrispondono per sostener col proprio
decoro il culto del Sig.r Dio nella Chiesa del Duomo. Si fanno dalla me-
desima Città in oppresso molte elemosine delle 40 hore nell'oratorio dell'
hospital Maggiore, stimando la publica pietà sempre per ben impiegato
il Denaro, che eccita la disposition, e che obliga la volontà à pregar la
divina clemenza per la publica universale preservatione.

Perchè i publici Spettacoli furono dagli Antichi introdotti per mantener
la quiete, e per coltivar la reciproca corrispondenza in ciascun ordine
le quali facilmente s'incontrano nelle occasioni, che siano di sodisfattione
de Popoli; per sollevar perciò gli animi Vdinesi con qualche allegra
rappresentatione, istituirono anticamente i Maggiori nostri il corso de' Palij
in questa Città; onde nella prima Domenica del mese di Giugno, e nel
giorno indi seguente si propongono ogni anno quattro Palij per li Cor-
vidori.

Il primo chiamasi de' Cavalli Roncini, et è di braccia 125; di damasco
chermesino.

Il Secondo è detto de' Cavalli Carrettoni, et è di braccia 115. di damasco
medesimo.

Il Terzo viene proposto à cavalli d'avatro, et è di braccia 14; di panno
rosso.

Et il quarto agli Asini de' Monari, ch'è di braccia 15; di tabinetto bianco.

Anticamente vi era ancora il Palio de' Cavalli barbari di brassa 25;
di Velluto chermesino, che fù poi tralasciato per deficienza di Corridori,

de

dè quali ne comparivano, come si raccoglie dalle publiche scrit=
ture, negli ultimi anni del corso, trè, ò quattro solamente.
Perchè alcune formalità introdotte dall' antichità, benchè paiano
leggiere, e ridicole, riescono nondimeno godibili, spetialmente appresso
di quelli, i quai applicandosi nell' età presente alla cognitione delle
cose passate, procurano con lodevole curiosità di penetrare con la
finezza del giudicio nè reconditi più profondi del vero -, non sarà
perciò del tutto discaro l' inserire i premij, che sono stati, e che
tuttavia sono soliti à darsi nel corso de' Palij di sopra accennati,
acciochè riflettendo anco in queste cose basse i più elevati di spirito,
possano trar documenti salutari per la vita civile, come si vede,
che per la naturale alcuni habbiano saputo cavare profittevolmente
l'olio dalle pietre, et alcuni altri studiato di ridur la terra in alimento
degli huomini.

Al primo dunque dè Barbari davasi il Palio.
Al secondo una Civetta
All' ultimo una porchetta arrosta con un piatto di salsa.
Al primo dè Roncini dassi il palio.
Al secondo un paro di capponi.
All' ultimo una Strova.
Al primo dè Carrettoni il Palio
Al secondo un' occa
All' ultimo due argani colle corde da tirar il carretto.
Al primo dè Cavalli d'arratro il Palio
Al secondo un collaro da cavallo.
All' ultimo due bottacci, che sono due vasi di legno, nè quai gli Agricoltori

sogliono portar in Friuli il Vino dalla Campagna.
Al Primo degl' Asini il Palio
Al secondo un Capretto,
All' ultimo un centinaro d'aglio.
Vi sono per ciascuno dè Palij disposti i proprij capitoli, conforme ai quai si fà il corso, et alla magnificenza della Città conseguitano le buone forme di governo in tutte quelle parti, che in essa possano maggiormente desiderarsi.
Si spendono al presente in questo spettacolo del publico denaro ducati isò; in circa.

Dè Censi, degli aggravij, e delle regalie, che si fanno col publico denaro.

Si vedono nè libri publici della Città distinte le note dè censi, degli aggravij, e delle regalie publiche, delle spese, così ordinarie, come estraordinarie, che per la medesima Città si fanno; Separatamente noi perciò ancora habbiamo voluto rappresentarle, perchè costituite sotto l' occhio à proprio luogo riesca sempre facile l'haverle anco alla mano.
Si pagano dunque annualmente.
Alla Magnifica Camera Fiscale, overo al Nob: D: Nicolo Dragoni D.r successo nelle ragioni della medesima - - - - - - ʃ. 38:7 p:6 -
Al Rev.mo Capitolo del Duomo di Udine - - - - - - - ʃ. 91:13 p:4 -
Alla Vend.a Chiesa di S: Gio: Batta di Piazza - - - - - - ʃ. 6:4 -
Alla Vend.a Fabrica del Duomo per detto olio ʃ 8 à q —
All' Essattore dei livelli di Nimis - - - - - - - - ʃ 13:9 -
Nell' ordinario Sossidio al Ser.mo Prencipe per spettial carratto

delle

delle vendite publiche - - - - - - - - - - £ 2394: -
Nelle tasse di Genti d'armi à Sua Serenità per il Carvatto med.º £ - 121: 15
All' Ill.mo, et Ecc.mo Sig.r Luogotenente per tempo per tutto il corso del reggimento di regalia.

Vino di Monte di Rosazzo Conzi - 6 -
Avena - - - - - St.a 20 -

Et di canso per il giardino luogo, ove nella detta Città si fanno le fiere publiche d.ti 15. val - - - - - - - - - - £ - 93: -
Per l'ordinaria impositione del Magnifico Parlamento della Patria d.ti 36, e per il quarto per la provisione dell' Interveniente per la medesima Patria in Venetia d.ti 9: tutto val - £ - 279: -
Pagasi in vantaggio il prò al Sacro Monte di Pietà nostro nella ragione di due e mezo per cento per il Capitale di circa d.ti $\frac{m}{26}$; che si debbono dalla Città alla Cassa dell' istesso Monte per resto di molti danari tolti in più volte dai Maggiori nostri, et impiegati da loro in occorrenze di publico servitio del Ser.mo Prencipe, depositandosi parimente nel detto Monte da Cameraro per tempo tutto l'annuo avanzo delle publiche rendite à diminutione del Capitale del sudetto debito, col quale proportionabilmente si diminuisce ancora l'utile sopracennato.

Dell' elettioni, delle propositioni, e dalle Ballottationi ne' Consegli.

Stà legge espressa registrata negli annali della Città di Udine, che nessun officio, o beneficio alcuno possa conferirsi ad' alcuno per gratia. Necessarie sono le elettioni, overo le propositioni ne' Consegli.
Quelle si fanno, come si è detto a principio, per il Capello alla balla d'oro; nella formatione di cui si distinguono l'istesse balle con segni

diversi, conforme alla diversità dè quali si fanno separatamente
neasi ordini da quelli, à cui esse balle toccano per sorte le medesime
elettioni - Le proposittoni veramente si fanno, precedendo un' editto
publico, in virtù di cui proponendo ciascuno se medesimo, ò altra persona
cò necessarij requisiti delle leggi all' officio, o beneficio vacante, dandosi
poi indifferentemente i suffragij sopra di ciascuno. Mà nell' elettioni si
stilla forma diversa, perche in alcuni officij si fanno le nominationi
per trè voci, in alcune per due solamente, secondo alla disposittione delle
publiche deliberationi, nel che esser deve molto agile, e molto versata
l'industria dè Cancellieri per la prontezza, e per l'esperienza, che ri-
chiedono i numeri del loro Ministerio in questo particolare. Tutti gl'
eletti, che non patiscono opposittione, sono separatamente ballottati, et
per purgar dalle opposittioni le medesime elettioni, quelli si recitano
nel Maggior Conseglio all' Illmo, et Eccmo Sig.r Luogotenente, agl'
Illmi Sig.ri Deputati, et agl' officij dè Contradicenti, e dè Censori uni-
tamente, i quai si chiamano alla banca, e prima di publicarle al
Conseglio si considerano con opportuna maturità di giudicio.
Per il maggior numero delle balle, purchè sorpassino la metà dè Consegli,
seguono le creationi, e nella sola occorrenza dell' aggregatione dè nuo-
vi Consiglieri al numero degl' ordinarij per la morte degl' attuali, nell'
annata vi basta la metà dè suffragij, come per legge espressa, et
praticata ampiamente si raccoglie. Per quello poi che aspetta alla bal-
lottatione delle parti che si propongono da Deputati nè Conseglj, in
alcune vi vogliono i $\frac{6}{3}$, in alcune si ricercano i $\frac{4}{3}$, et in alcune fi-
nalmente è sofficiente il più della metà dè voti dè Congregati, con-
forme alle leggi sopra delle materie, che vengono portate.

Si fanno anco talvolta le elettioni per scortinio, precedendo nientedimeno necessariamente la deliberatione di usar questa forma.

Se lo scortinio è aperto suol farsi nel Maggior Conseglio dalla banca dei Deputati, et degli officij de' Contradicenti, e de' Censori; e nella Convocatione da ciascuno di quei soggetti che vi metono in essa la balla.

Ma se lo scortinio è secreto fassi indifferentemente da ciascuno per polite secrete, che vengono riposte nel capello, et estratte in faccia del Consiglio per la ballottatione de nominati.

De' tempi ordinarij, e delle occorrenze necessarie per ridur i Conseglj, e del numero legitimo nè medesimi.

Le ridottioni de' Conseglj della Città di Udine si fanno in tempi, e per occorrenza determinate.

Il Maggior Conseglio suole chiamarsi nel Mese di Marzo.
Per creare i sette Illmi Deputati della Città.
I Deputati dell' Aggiunta
I Contradicenti, et
I Camerari de' Leggi.

Soglono queste creationi farsi in due ridottioni. Nella prima si fanno solamente i Camerari dei Leggi, et nella seconda per due Capelli gli altri officij; facendosi col primo Capello quella de' Deputati della Città colle forme prescritte dalla parte 1610; e colle conditioni dell' altra 1524, e col secondo quella de' Deputati dell' Aggiunta, e de' Contradicenti di Commun[illegible]

La Domenica dell' Ottava di Pasqua di Ressurettione detta la Domenica dell' Apostoli, fassi la ridottione del Maggior Conseglio per l'aggregatione de' Conseglieri ordinarij al numero prescritto in luogo

Dè Morti nel corso di quell' annata ~

Nel Mese di Giugno ~

Per creare il Priore dell' Hospitale di S: Lazaro.

L'Essattore del Monastero di San Nicolò

Nel Mese d'Agosto ~

Per creare. Trè Censori

Trè Calculatori

Quattro Presidenti all' officio della Stanza dè Panni.

Trè Camerari dè Legni

Quest' officij nella prima ridottione del Conseglio nel sudetto mese.

Nella seconda: I sette Illmi Deputati della Città.

I trè dell' Aggiunta

Il Camerario di Commun.

Nella Terza ridottione

Duodeci Conservatori del Sacro Monte di Pietà

Trè Sindici del medesimo ~

Il Cassiero dell'istesso Monte ~

Fassi in appresso la ridottione del Maggior Conseglio per la creatione degl' Officij del Fontico dè Formenti, cioè dè Provveditori, e dè Fonticari, la qual dovendo, per essecutione dè Capitoli del medesimo Fontico seguire, per certo tempo, espresso negl' istessi Capitoli, precedente all' ingresso degl' Ecc^mi Sig^ri Prog^ti al Reggimento, non può darsi perciò termine predefinito; Mà cadendo questa, hora nell' uno, et hora nell' altro mese, secondo, che verso il fine vada approssimandosi l'istesso Reggimento, segue perciò in varij tempi, sempre nientedimeno in opportunità, che nel giorno dell' Ingresso del nuovo Ecc^mo Rettore, siano di già fatte

le

le consegne de' Denari, e de grani da Precessori agl' attuali officiali del Fontico.
Tanto aggiunto succede nella creatione dell' Essattore del Possidio ordinario
al Ser.mo Prencipe, perchè dipendendo questa da comandi di sua Serenità,
inconformità de' medesimi ne segue ancora l'elettione di quest' officio.
Al Minor Conseglio, detto veramente la Convocatione veramente sud.ti chiamarsi.

Nel Mese di Genaro:

Per creare quattro Giurati di Commun
Quattro Giudici Astanti,
Quattro Presidenti alle Fabriche publiche ~
Nel Mese di Febraro.
Per creare trè Collettori, e dispensatori dell' elimosine.
Un Economo del Rev.do Predicatore della Ducal.ma
Due Assistenti all' apparato dell' Oratione delle 40. hore nel Duomo ~
Nel Mese di Maggio.
Per creare quattro Giurati,
Quattro Astanti,
Trè Presidenti alle Fiere publiche,
Due Scrivani alle medesime ~
Nel Mese di Giugno.
Per creare Trè Presidenti al Peso delle Galette,
Due Pesatori alle medesime.
Un Camerario della Fabrica del Duomo ~
Nel Mese d'Agosto, overo in quello di Settembre.
Per creare Quattro Giurati,
Quattro Astanti,
Trè Giudici di Confin,

Trè Giudici dai Pupilli, e delle Vedove.
Trè Procuratori delle Paci, e dè Matrimonij,
Vn Governatore dè Mobili
Vn Essattore dè Livelli di Nimis
Vn Stimatore delle Carni
Nel Mese di Decembre.

Per creare sei Presidenti all' oratione delle 40; hore.

Gli altri officij publici, che non sono annui, e che dipendono dalla Convocatione si sogliono creare in una delle medesime di sopra espresse, conforme a tempi, che si mutano, non havendo essi la congregatione della Convocatione specificatamente perciò distinta.

Per occasioni estraordinarie si riducono ancora estraordinariamente i Consegli, e gli Ecc.mi Sig.ri Rettori sono obligati a concederne la ridottione ogni qual volta essa venga loro da Deputati addomandata.

Il numero necessario per render legitimo il Maggior Consiglio vuol essere di cento Consiglieri per lo meno, ridotti nel Palazio publico della Città; Nè vi si ricerca, che siano più dall' uno, che dall' altro ordine, basta, che tutte le persone ridotte coll' habilità, formino il numero di sopra detto, ch' è quello, che dalle leggi viene prescritto in questo proposito.

Quanto poi al numero della Convocatione vuol essere questa per almeno di tredeci soggetti; frà i quali undeci degli attuali, potendosi in occorrenza di mancanza al sudetto legitimo, e necessario numero, surrogare due soli soggetti per capello, a bossoli, et a Ballotte, sempre però nell' ordine dè Nobili solamente, e col riguardo, che nelle ballottationi non si escludano con alcuno degli attuali presenti all' istessa Convocatione.

Della

Della parte, che tiene la Città di Udine nel Parlamento Generale della Patria, e delle formalità necessarie ai Deputati della medesima Città per intervenirvi, e per deliberare sopra le materie, che sono proposte ~

Il parlamento Generale della Patria del Friuli consiste di voci settanta di numero, divise in trè membri, dai quali egli è formato. Il primo membro è dè Prelati, in cui vi sono uoci duodeci. Il secondo è di Castellani, e vi sono in esso voci quaranta cinque. Il terzo è delle Communità, et sono voci tredeci.

In questo terzo Membro hà la Città di Udine il primo luogo, et ogni qual volta si riduce il medesimo Parlamento alla presenza dell'Ecc.mo Sig.r Luogotenente nela Sala Maggiore del Castello di quest'istessa Città, sedono i Deputati di essa in posto riguardevole, e principale distinto da ciascun altro.

Le materie tutte, c'hanno da proporsi nel Parlamento, devono necessariamente esprimersi nelle lettere, che si scrivono sotto il nome dell'Ecc.mo Rappresentante publico à Giusdicenti, ed ad altri, che hanno da intervenire. Ricevute perciò dalla Città le lettere indicanti il Parlamento cò capitoli delle cose da deliberarsi in esso, chiamasi dai Deputati la Convocatione della Città, à cui si recitano le lettere cò capitoli del Parlamento; Indi si atribuisce la facoltà all'oficio dè medesimi Deputati d'assistervi in nome publico della Città stessa; e poi sopra ciascuna delle matterie descritte nè capitoli di sopra detti, si danno loro colla pluralità dè uoti separatamente le commissioni. Inconformità di queste, porta secreto il suffragio nel Parlamento il primo dè Deputati, che ui si ritrovano presenti, e se l'ordine della Convo=

cation sta, ò che si assenta, ò che si dica contra, ò che si protesti; et assente, e protesta, e contradisce il Deputato della Città per l'interesse della medesima.

Il Dissondersi in resto nella discrittione del Parlamento, e della Patria è molto lontano dal proposito nostro.

Pietro Marchettaro Cancelliere della medesima Patria, e nostri Avo Materno, hà supplito abbondantemente nè suoi giorni à questa possa desiderarsi in questa materia, et opra di lui uà su le stampe à perpetua lode delle sue degne fatiche.

Delle Processioni, che si fanno ogn'anno nella Città di Vdine.

La prima parte del Politico governo delle Città dipende dal Sig: Dio. Egli semina i buoni sensi nelle menti degli huomini, e li coltiva colla Santa sua gratia, e colla sua benedittione li rende nella pienezza de' tempi atto maturi. Quindi per impetrar il favor Divino, e per rendimento di gratie de' favori celesti, nell'unione de' Popoli furono istituite le Processioni: e perchè nella Città di Vdine, alcune si fanno in virtù di publiche deliberationi del Maggior Conseglio, nelle quali hanno obligo d'intervenire i Deputati della medesima Città, non sarà improprio il far non solo di queste espressa mentione, mà delle altre ancora, acciòche colla pietà publica apparisca egualmente la divotione verso il Divino servitio.

Si fanno dunque le Processioni solenni in Vdine.

A 20: di Genaro giorno di San Sebastiano, in memoria della liberatione del contagio dell'anno 1511.

La sera del Venerdì Santo per l'Hospitale della Misericordia.

A' 25: d'Aprile giorno di San Marco Protettore della Serenissima Republica nostro Prencipe.

La

La seconda festa delle Pentecoste, in memoria della gratia, che fece il Sig: Dio à questa Città, e Patria liberandola dalla Peste l'anno 1566 à 9. di Giugno.

A 6. di Giugno; giorno del Beato Patriarca Beltrando, in memoria della felicissima nostra deditione sotto il dominio della Ser.ma Republica.

Il giorno del Sacratissimo Corpo di Christo.

La sera dell'Ottava della medesima solennità.

A 24. di Giugno; giorno della Nativita di San Gio: Batta.

A' 16. d'Agosto; giorno di San Rocco, e si visitano le Chiese del Castello.

A 7. di Ottobre; giorno di Santa Giustina, in memoria della gloriosa Vittoria, ottenuta contra il Turco l'anno 1571.

La Prima Domenica dopo la festa di Santa Catherina in memoria della liberatione del contagio dell'anno 1599. Et si và alla Madonna Santissima delle Gratie, dove si offeriscono per nome publico della Città alcune cere, cantandosi nella detta Chiesa una Messa.

Della provisione sopra le robbe Medicinali.

Sicome dal Sig: Dio provengono i mali, cosi dal medesimo ancora derivano le Medicine. Egli castiga gli huomini in più modi, mà diversamente anco li solleva, e li mantiene, accioche sappiano, ch'egli solo sia il Sig: loro. Sono raccommandate perciò le compositioni delle Medicine à soggetti ingenui versati, e profittevoli, i quai dovendo dipender dalla sopraintendenza dè Medici, egualmente è necessario il riconoscimento delle robbe Medicinali, per certezza delle operationi delle virtù loro; perchè, ò corrotte dalla vecchiezza, ò imperfette per altri riguardi, non apportino nocumento alla vita, ove elle sono disposte alla preservatione della medesima.

In ordine à così opportuno motivo fù deliberato nel Maggior Conseglio à 25 d'Agosto 1580 che si havessero ogn'anno ad'eleggere trè Presidenti, et aveduti Cittadini, due cioè Nobili, et un Popolare, i quali colla presenza de' Medici provisionati havessero ogn'anno almeno una volta a rivedere tutte le robbe, e compositioni delle Spetierie Mediçinali, così intorno alla qualità, e buontà loro, come parimente intorno a prezzi, ai quali elle si vendono, usando in ciò ogni maggior diligenza, e buona consideratione, con facoltà ai trè sudetti di prohibire l'avenditione delle robbe cattive e delle compositioni vitiate; e ritrovando circa ai prezzi alcun eccesso di riferire al Conseglio per la propria provisione: Et acciochè fosse sinceramente essercitato quest' officio, dovessero i trè eletti giurar à mano de Deputati della Città, e similmente i Medici di far il debito loro senza rispetto. Questa provisione fatta con maturo consiglio, e coll' oggetto di necessario universale servitio, è stata nientedimeno negletta, apparendo nè publici registri fatta senon di rado l'elettione de' soggetti. A giorni del nostro Canco tuttavia si è per due volte praticata l'esecutione di questa parte, e con termini così puntuali, che si è veduta riuscire molto profittevole l'opera degli eletti, e perciò da sempre non intermettersi l'uso ancora d'essercitarla.~

Della forma dell'andar à Capello per la balla d'oro, e di quelli, che si escludono dal Capello, e dalle ~ Ballottationi ~

Facendosi, come si è detto di sopra, l'elettioni degl' officij della Città per Capello, e distribuendosi le cariche, e seguendo tutti i giudicij publici per ballottatione, savà bene di riferire intorno à questa formalità qualche particolare, perche possa maggiormente riconoscersi la giustitia,

e l'uguaglianza, che la Città medesima pretende di osservare frà suoi Cittadini.

A Capello dunque vassi da ciascuno personalmente conforme all'ordine della sortitione delle banche, sopra delle quali si stà à Consaglio sedendo, s'allarga prima alta la mano alla presenza dell'Ecc.mo Luogotenente, e degl'Illmi Deputati, e poi si mette nel Capello, sortendo la balla frà l'indice, è'l police, e mostrandola alla banca dell'Ecc.mo Rappresentante, e dall'Illmo Magistrato publico, ut supra espressi: Se la balla sia d'oro, si publica immediatamente dal Segro degl'Officiali il Cognome della Casa del Soggetto, che l'hà estratta, onde sono del tutto esclusi gl'altri del Casato, o Famiglia medesima dalla facoltà d'andar à Capello, stando legge espressa, che un sol soggetto per famiglia haver possa la balla d'oro. Le ballottationi sopra ciascuno degl'eletti, e sopra le parti, che si propongono si fanno per suffragij secreti, e per virtù delle leggi, sono obligati à vecedere, et d'astenersi dal ballottare gl'infrascritti, cioè~

L'eletto sopra di cui si danno i voti.

Tutti i soggetti di quella Casa, ò Famiglia

I Padri, i Figliuoli, i Fratelli, et i Figliuoli de Fratelli, e delle Sorelle.

I Cognati, i Suoceri, et i Generi, vivendo le Consorti, overo essendovi prole.

I Figliuoli de Fratelli delle mogli~

Nè giudicij, e nelle Deliberationi publiche si caricano gl'interessati, et i gradi loro congiunti, conforme alla sudetta espressione, i testimonij, c'hanno deposto nel processo, e nell'appellatione i Giudici di prima istanza~

Dei Ambasciatori

I Prencipi, i quai amano la moderata sodisfattione de suddditi, ascoltano con benigne orecchie all' occorrenze i bisogni loro. La Ser.ma Republica di Venetia nostro Prencipe con soavità singolare d'Imperio hà in tutti i tempi governato i suoi Popoli, e con maniere così affattuose ammessi i ricorsi delle sue Città, che si è sempre veduta coltivata dal zelo paterno di sua Serenità la confidenza filiale de' medesimi Sudditi. Alle occasioni perciò, o di differenze cò membri della Patria, ò di attentati pregiudicij contra ai privilegij, alle prerogative, et alle antiche consuetudini della Città, ò di supplicar gratie, e consolationi dal Prencipe, ò di qualche altramente via giudicata sommamente grave, et importante, si sono dalla stessa Città nostra espediti in più tempi, e conforme alle congiunture, Ambasciatori ai piedi di sua Serenità con spetial commissione sopra gl' affari correnti. Et perchè tali espeditioni sono soggette alle leggi, nè devono colle forme prescritte dagli ordini publici praticare, non riuscirà infruttuoso alla cognitione di parte necessaria del publico governo l'inserire quanto stà espresso nelle publiche deliberationi in questa materia; onde possano con facilità ricavarsi etiandio le avvertenze à commune beneficio.

Si eleggono dunque gli Ambasciatori con parte precedentemente presa, ò nel Maggior Consiglio, ò vero in quello della Convocatione, potendo quest' ancora eleggerne coll' istessa facoltà del Maggior Consiglio, e se bene ciò d'ordinario è seguito nell'istesso Maggior Consiglio, non è però che non vi siano degl' esempi antichi, e moderni anco nella Convocatione.

L'elettione

L'elettione fassi, ò per lo Capello, conforme all' ordinario stile degl' altri officij, ò per lo scrutinio nella forma, che si è detta nel Capitolo dell' elettioni etc: nei Consegli.

Dannosi i suffragij sopra di cadauno separatamente, e restano fatte le creationi per lo maggior numero dè voti eccedente la metà dè Congregati.

Per qual si voglia anco gravissima materia non si possono mandar più di trè Ambasciatori, nel qual numero è solito per pratticata consuetudine d'includerne uno dell' ordine dè Popolari.

Toccarebbe al più giovane nell' ordine dè Nobili à far gli Officij necessarij dell' Ambasciata, come prescrive la legge, mà da molt' anni l'osservanza stà in contrario, perchè il maggiore d'età come capo della Carica complisce, e parla alle occorrenze. Quelli, che ricusano le Ambasciarie incorrono nella pena di privatione del Conseglio, e d'ogni altr' officio, ò beneficio publico per lo corso d'anni dieci continui, e di pagar dc.ti s'o: applicati all' Hospitale de gli espositi, salvo nientedimeno legitimo impedimento da esser riconosciuto per lo Conseglio; Dovendo i Contradicenti, et i Censori uniti, e separati far' essequir quest' ordine Vi è pena etiandio di dc.ti s'o:, e della restitutione dell' honorario contra di quelli, che partono dalla medesima senza licenza, e non pagandoli della privatione del Conseglio, e di ogni officio, e beneficio publico. L'essecutione di ciò è commessa à Contradicenti, et à Censori; et i Deputati hanno obligo di propor le scritture degl' Ambasciatori per le licenze, ch'essi desiderassero di ripatriare.

Ricevono le publiche scritture necessarie all' affare, per inventario dai Cancellieri di Commun, restituendo istessamente al loro ritorno

ciascuna scrittura attinente à quell' Ambasciata. Non possono gl' Attuali Deputati esser eletti per Ambasciatori, se non in tempo, che fossero per terminare la Carica di Deputato; Ne all'incontro può alcun Ambasciatore esser eletto per Deputato, se tuttavia non si è egli espedito dall' Ambasciata.

Sono parimente i Contradicenti esclusi da quest'incombenze, ne possono esser insieme Ambasciatori quelli, che per la forma delle leggi si caricano dalle ballottattoni.

Il loro honorario è di ʃ 24; per ciascuno al giorno, oltre alle spese di carri, e Barche per il viaggio loro.

Storia del Governo della Città di Udine

La Città di Udine Metropoli della Provincia del Friuli è distinta in tre ordini di abitatori cioè Cittadini Nobili, Popolari, e Plebe.

Nell'ordine de' Nobili hanno luogo quei soggetti, i quali per la disposizione delle leggi della Città, e della Terminazione dell'Ecc.o Cons.o di X con Zonta [illegible] luglio 1555, della Parte 1602 - 18 Febraro approvata dal Pien.o Coll.o, dalli Avogadori [illegible] dell'Ecc.mi Capi dell'Ecc.o Cons.o di X.ci 22. 12bre 1722, e del Sovrano Decreto 4 sett.e 1751 - Terminat.e

La Plebe consiste nelle arti inferiori, e negli esercizij più bassi

De primi due Ordini è composto il mag.co Cons. della Città

cioè

[illegible]

=

Tanto li 150 Nobili quanto li 00 Popolari sono vitalizj nel Consiglio, aggregandosi ogni anno nel 2do dell'ottava di Pasqua di Resurrett.ne in ord.ne alla Parte 1522 · 19 · Aprile nel mag.co Consiglio per il numero de' morti nel corso dell'annata altretanti soggetti e nell'uno e nell'altro Ordine con la pluralità de voti onde ogni in amendue compleso il numero.

Non può essere nominato per Cons.re [illegible] quello che non è [illegible] sua famiglia nella Città almeno per anni cinque

e non faccia le fazioni [illegible] agli Obblighi e pesi della Città, e

a tenor del p.o Cap.o del Capitolo 1529 · 22 Aprile

Hanno luogo nel Mag.co Conseglio molti uffitij pubblici portati alli [illegible] del Canto

Perche li Sig.ri hanno ogni advananza del Mag.co Cons.o bastano cinco sogetti per la barba 1515. 24. Aprile

Risiede nel Conseglio l'Ill.mo et Ecc.mo sig.r [illegible] ragnante la Maestà del Principato con la facoltà iter= natale dala prod.te decitione 1535 —

cosi

sopra [illegible] del Conseglio comme [illegible]

Presiedono ancora li sette Mag.ci sopracati dela Città

Vi assiste per necessità il Cancelliero [illegible] non potendosi fare l'intervento di meno almeno de mag.ci chiudere il Cons.o [illegible] institutioni di quest'uff.o 1518. [illegible] Genaro

L'Età de
Consiglieri [illegible]
[illegible] ad
tempo della elettione
di anni [illegible]
in meno
che entrò l'anno
[illegible] giustifi=
car dovevano l'
età d'anni [illegible]
con la predetta
[illegible]
Fermo
come nella Parte
1609. 26. Agosto

J.

In d.to Cons.o
si creavano molti Uffizy
publici
et ordinarij si provede
vano le [illegible]
[illegible]
[illegible]

Dal Consiglio [illegible]
sono [illegible]
[illegible]
Monte di Pietà del
Fontico, et d'altri
luoghi pij che sono
sotto la Cura della
Città

Il solo Consiglio
ha il governo del
P. Monasterio di Piazza
e del pub: Pontifico

Vi è
in oltre la Congreg.ne
[illegible]

Il numero
necessario è di 13
per la legge 1615 - 17
luglio

[illegible]
del [illegible]
[illegible]
[illegible]

La Cong.ne ne tiene
[illegible]
[illegible]
[illegible]
spettanti

Vi presiede
il Pref.to [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
Conto, ma senza
voto. [illegible]

[illegible]
e necessario [illegible]
[illegible] almeno
de Mod.

Esponono
fin da due proposti
con deliberazione
de sig.ri Nob. del
Corpo del Cons.o e
non vengono in
presentarla ai Con-
vocati presenti per la
Parte 1499 - 22
Marzo.

[illegible]
[illegible]
pero di deliberare
in cio che ha posta
mano il Cons.o
[illegible]

Dispone
del danaro pubblico
mi col rigore de
capi Capi delle
Bolle

[illegible]
per il bene pubblico

Rispondo cong.
al S. C. Cong.° e gli
Mini Signori.

Che per [illegible]
[illegible] di spese, e
colla caduta contra=
dicente, diedero al
Mag.to Cong.° le deli=
berazioni proposi=
zioni non deliberate
che loro paresse
a tenor delle sperzo
1755 –

Delle pub. delibe=
razioni e della
[illegible]
in tra osservanza

Cariche che ven=
gono dispensate dal
Mag. Consiglio

=

De Deputati della
Città

=

Li Deputati che per forma
dello Statuto 1515 . 14 Aple
devono essere alli Consigli
Ordinarij, cioè due dott.
dottori, quattro Nobili cittadini,
et un Popolare
s'eleggono nei Consigli di
Marzo, ed Agosto con
previo giuramento de
Consiglieri di eleger, e
dare il voto a soggetti
giusti atti, utili, ama=
tori del Bene della Città
e del Pubblico, e come è
nello Statuto 1528 . 29 .
Marzo —

=

Hanno in Carica mesi sei
et il p.o d'Aple, ed il p.o
ottobre giurò ciascuno
d'essi in mano del Pub.co
Cancelliere la fedeltà
al Principe Ser.mo e di
conservare le immunità,

prerogative, e Privilegij
della Città
[illegible]
sono eletti da questo Consiglio
quelli che [illegible]
[illegible] 190.
Li Debitori di Cam.o del S. Monte
e dei Luoghi pij non [illegible] le dispo=
sizione di questi Consigli.
Li Consiglieri [illegible] o partecipanti
nei [illegible] della Città del
[illegible] e del Vino
Li [illegible] in [illegible] con
[illegible]
[illegible]
[illegible]
Rimanendo [illegible] degl'
altri uffizij [illegible]
confermano la [illegible]
e le danno il giuramento di fedeltà
et obbed.a al Pp.e, e alla Città
[illegible]
[illegible]
[illegible] della Città
a tutti gl' [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] del tempo della
[illegible]

[illegible] 1595 . 29 [illegible]

1515 . 6 . luglio
1526 . 28 . Marzo
1529 . 22 . [illegible]

[illegible] della Cittⁿ

Propongono le materie nei Consigli e nelle Congregazioni, e non possono propalare [illegible] come ricavasi [illegible] e 1500 - 22 - Genaro [illegible]

[illegible]

Presiedono alle amministrazioni delle publiche rendite: qualunque [illegible] ò eletto da farsi in [illegible] nerie deue essere da [illegible] ballottata, et admessa [illegible] magᵒʳ numero de Voti: indi portata a Voti della Congregaᵉ per l'approvazᵉ [illegible] li vinz[illegible] de Voti [illegible] della [illegible]

[illegible]

Deuono far render conto ne tempi prescritti al Camᵒ di Cittⁿ [illegible] [illegible] di [illegible] [illegible] Camᵉ [illegible] [illegible] del Consiglio [illegible] [illegible]

e come dispongono le Parti 1495 - 29 - Settᵉ
1513 5 - Luglio
1516 21 - Marzo
1529 22 - Settᵉ

Uno de' sud.ti Regolati deve presiedere alla vendita de' Pegni nella Cam.a de' Pegni della Città a tenor della Parte 1542. 18. Ott.e

=

[illegible]

Per forma della Parte 1584. 29. Febraro nessuna scrittura, o supplica può leggersi, o proporsi ne' Consegli e nelle Commissioni, se prima tale scrittura non sarà letta et esaminata da' d.i Regolatori, o dalla mag.r parte di essi congregati, e di questa visione, esame, et ammissione ad legendum apparir doverà nota di mano d'alcuno de' Canc.ri sotto le scritture, o suppliche esprimendo l'anno, et il g.no della visione.

Salva la facoltà a ciascuno de' Regolatori di portar Parti dopo d'essere state come sopra vedute le scritture o suppliche.

=

A tenor della Parte 1586. 12. Marzo li Regolatori non possono accettar nomine di Uffizj pubblici, ne metter Parte perche vengano accettate.

=

Per ordine della Parte 1722 · 7 · Xbre devono obligare li Sergenti ad eseguire contro li publici debitori et a lor quella spesa che li conviene·

═

Per le giornaliere occorrenze questi de detti Deputati devono abitare sempre in Città come dispone la Parte 1770 · 21 · Agosto –

═

Ogni mese due Deputati visitar devono i sottoposti Rivieri del Roveleto da dove devono le due Seriole nella Città come li obliga la Parte 1773 - 6 · Marzo ·

═

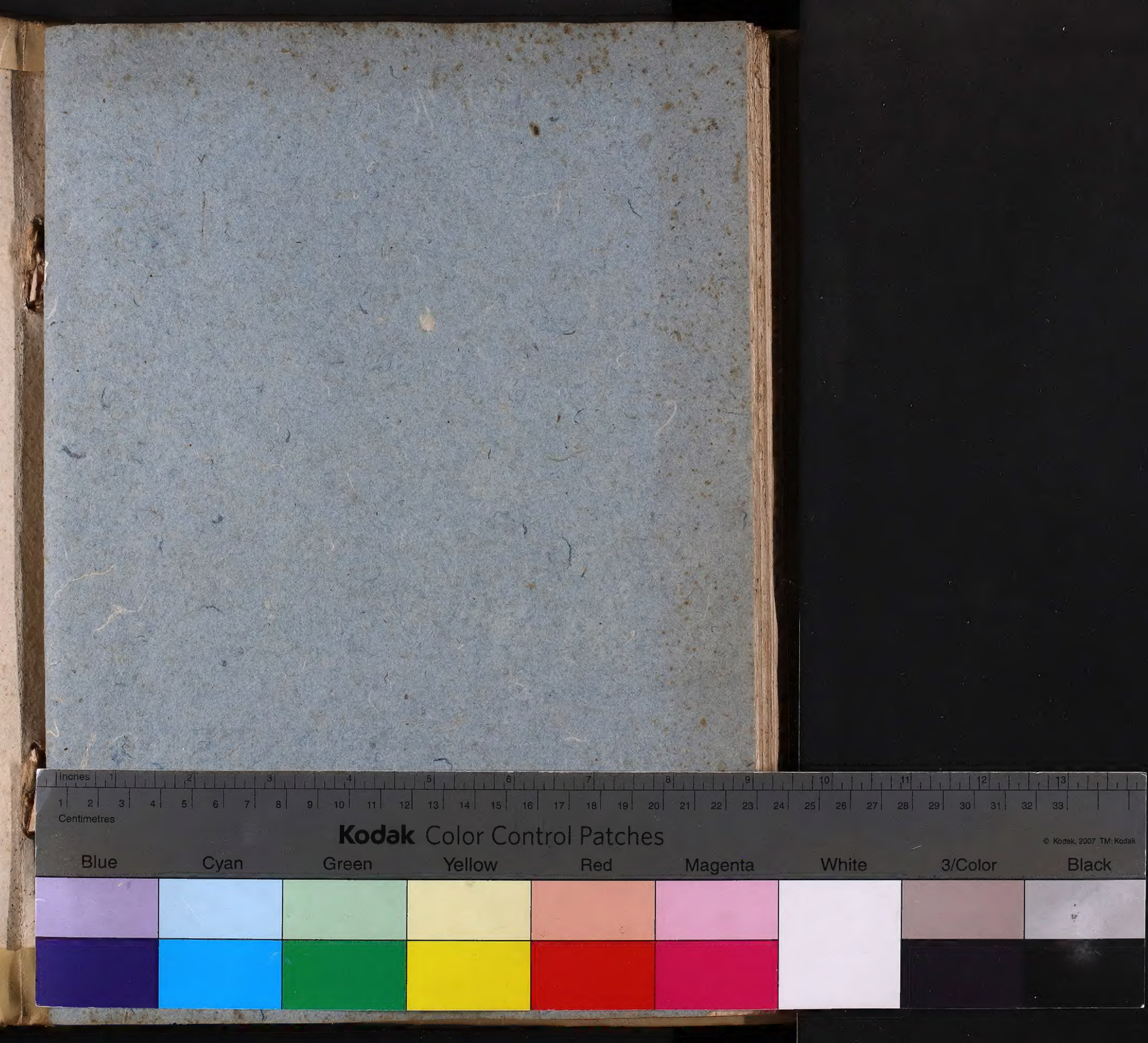
Inches
Centimetres
Kodak Color Control Patches
© Kodak, 2007 TM: Kodak
Blue
Cyan
Green
Yellow
Red
Magenta
White
3/Color
Black